

*Estratto*

# ARCHIVIO GIURIDICO

*Filippo Serafini*

*dal 1868*

*già diretto da*

GIUSEPPE DALLA TORRE

*Direzione*

GERALDINA BONI

Ord. Università di Bologna

*Comitato Direttivo*

FRANCESCO BONINI  
 Rettore Università  
 “Lumsa”

MARIO CARAVALE  
 Prof. Em. Università  
 di Roma “La Sapienza”

FRANCESCO P. CASAVOLA  
 Pres. Em.  
 Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO  
 Prof. Em. Università  
 di Roma “TorVergata”

GIUSEPPE DE VERGOTTINI  
 Prof. Em. Università  
 di Bologna

JAVIER FRANCISCO  
 FERRER ORTIZ  
 Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI  
 Ord. Università di  
 Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA  
 Prof. Em. Università  
 di Napoli “Federico II”

PASQUALE LILLO  
 Ord. Università della  
 “Tuscia” di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI  
 Ord. Università  
 di Bologna

FERRANDO MANTOVANI  
 Prof. Em. Università  
 di Firenze

PAOLO MENGOLZI  
 Prof. Em. Università  
 di Bologna

FRANCISCA PÉREZ MADRID  
 Cat. Universitat  
 de Barcelona

CARLOS PETIT CALVO  
 Cat. Universidad  
 de Huelva

ALBERTO ROMANO  
 Prof. Em. Università  
 di Roma “La Sapienza”



STEM Mucchi Editore

# ARCHIVIO GIURIDICO

*Filippo Serafini*

*dal 1868*

*già diretto da*  
GIUSEPPE DALLA TORRE

*Direzione*  
GERALDINA BONI  
Ord. Università di Bologna

*Comitato Direttivo*

FRANCESCO BONINI  
 Rettore Università  
 "Lumsa"

MARIO CARVALE  
 Prof. Em. Università  
 di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA  
 Pres. Em.  
 Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO  
 Prof. Em. Università  
 di Roma "TorVergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI  
 Prof. Em. Università  
 di Bologna

JAVIER FRANCISCO  
 FERRER ORTIZ  
 Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI  
 Ord. Università di  
 Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA  
 Prof. Em. Università  
 di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO  
 Ord. Università della  
 "Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI  
 Ord. Università  
 di Bologna

FERRANDO MANTOVANI  
 Prof. Em. Università  
 di Firenze

PAOLO MENGOZZI  
 Prof. Em. Università  
 di Bologna

FRANCISCA PÉREZ MADRID  
 Cat. Universitat  
 de Barcelona

CARLOS PETIT CALVO  
 Cat. Universidad  
 de Huelva

ALBERTO ROMANO  
 Prof. Em. Università  
 di Roma "La Sapienza"

Anno CLIII - Fascicolo 1 2021



STEM Mucchi editore

### ***Direzione***

Geraldina Boni – Ord. Università di Bologna

### ***Comitato Direttivo***

Francesco Bonini – Rettore Università “Lumsa”; Mario Caravale – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Francesco P. Casavola – Pres. Em. Corte Costituzionale; Francesco D’Agostino – Prof. Em. Università di Roma “Tor Vergata”; Giuseppe De Vergottini – Prof. Em. Università di Bologna; Javier Francisco Ferrer Ortiz – Cat. Universidad de Zaragoza; Vittorio Gasparini Casari – Ord. Università di Modena e Reggio Emilia; Luigi Labruna – Prof. Em. Università di Napoli “Federico II”; Pasquale Lillo – Ord. Università della “Tuscia” di Viterbo; Giovanni Luchetti – Ord. Università di Bologna; Ferrando Mantovani – Prof. Em. Università di Firenze; Paolo Mengozzi – Prof. Em. Università di Bologna; Francisca Pérez Madrid – Cat. Universitat de Barcelona; Carlos Petit Calvo – Cat. Universidad de Huelva; Alberto Romano – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”

### ***Comitato Scientifico***

Enrico Al Mureden – Università di Bologna  
Salvatore Amato – Università di Catania  
Maria Pia Baccari – “Lumsa” di Roma  
Christian Baldus – Università di Heidelberg  
Michele Belletti – Università di Bologna  
Michele Caianiello – Università di Bologna  
Marco Cavina – Università di Bologna  
Olivier Echappé – Université de Lyon 3  
Luciano Eusebi – Università Cattolica del S. Cuore  
Libero Gerosa – Facoltà di Teologia di Lugano  
Herbert Kronke – Università di Heidelberg  
Francesco Morandi – Università di Sassari  
Andrés Ollero – Università “Rey Juan Carlos” di Madrid  
Paolo Papanti Pelletier – Università di Roma “Tor Vergata”  
Otto Pfersmann – Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne  
Angelo Rinella – “Lumsa” di Roma  
Giuseppe Rivetti – Università di Macerata  
Gianni Santucci – Università di Trento  
Nicoletta Sarti – Università di Bologna  
Carmelo Elio Tavilla – Università di Modena e Reggio Emilia

### ***Redazione***

Dott.ssa Daniela Bianchini Jesurum – Avvocato del Foro di Roma  
Dott.ssa Maria Teresa Capozza – “Lumsa” di Roma  
Dott. Matteo Carnì – “Lumsa” di Roma  
Dott. Francesco Galluzzo – Univ. Cattolica di Milano  
Dott. Manuel Ganarin – Università di Bologna  
Prof.ssa Alessia Legnani Annichini – Università di Bologna  
Dott. Alessandro Perego – Università di Padova

## ***Norme e criteri redazionali***

- L'Autore di un'opera o di un articolo citato in nota va riportato con l'iniziale del nome precedente il cognome in maiuscoletto (es.: A. GELLIO); l'iniziale del nome e il cognome di più Autori di un'opera o di un articolo vanno separati da una virgola (es.: A. GELLIO, M. BIANCHI).
- Il titolo di un'opera o di un articolo va riportato in corsivo; la particella "in" che precede il titolo di un'opera collettanea, di un dizionario, di una rivista, anch'esso in corsivo, va invece riportata in tondo (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, ...). L'abbreviazione del titolo di una rivista è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo. Il titolo di un contributo o di un'opera va citato per esteso la prima volta; per le successive citazioni l'abbreviazione è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo.
- L'indicazione del luogo e dell'anno di pubblicazione vanno in tondo, separati da una virgola (es. Modena, 2004).
- L'indicazione del numero e delle parti di una rivista vanno inserite in tondo dopo l'anno di edizione. È obbligatoria se ogni numero o parte ha una numerazione di pagina autonoma (es.: *Foro it.*, 2011, I, c. 2962 ss.); se invece i numeri o le parti di una rivista seguono una stessa numerazione progressiva l'indicazione del numero o della parte in tondo dopo l'anno di edizione è facoltativa (es.: *Archivio giuridico*, 2012, 2, p. 58 ss.).
- L'indicazione del numero della o delle pagine/colonne citate nella nota deve essere preceduta da "p." (pagina) o "pp." (pagine) oppure da "c." (colonna) o "cc." (colonne); mentre, se le pagine proseguono oltre quella citata, si fa seguire "ss." (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, 2011, I, p. 81 ss.).
- Le abbreviazioni "cit." e "loc. cit.", indicative di opere già citate, vanno in tondo dopo il titolo o una parte del titolo in corsivo; mentre va in corsivo l'abbreviazione "*op. cit.*", indicativa di un titolo di volume o di un articolo già citato (così come la particella "*ivi*"): "*op. cit.*" si può usare se di un Autore è citata una sola opera.

- Il numero di edizione dell'opera va indicato in apice dopo l'anno di pubblicazione (es. 2010<sup>4</sup>).
- L'Editore non va citato per le opere italiane; può essere citato per quelle antiche o straniere.
- Uso delle virgolette: per riportare in tondo brani di autori o il testo di disposizioni normative: «.....» (caporali); per riportare citazioni interne ad altre citazioni: “.....” (doppi apici); l'uso degli apici singoli ‘.....’ è possibile soltanto per evidenziare con enfasi concetti o espressioni particolari.
- Le parole straniere vanno in corsivo, eccetto quelle entrate nel linguaggio corrente. Le citazioni tra virgolette a caporale in lingua straniera vanno in tondo.
- Capoversi a rientrare all'inizio di ogni nuovo paragrafo.
- L'indicazione dell'abbreviazione “vol.” (seguito da numero romano) e del vocabolo “tomo” (seguito da numero arabo) sono facoltative, purché sempre coerenti all'interno del testo (es. T. TIZIS, voce *Potestà dei genitori*, in *Dizionario giuridico*, vol. XIV, Roma, 2000, p. 113 ss.).
- L'abbreviazione di nota va in tondo: “n.” o “nt.”.
- Per opere di più autori: titolo dell'opera in corsivo seguito, dopo la virgola, dal nome o dai nomi dei curatori in maiuscoletto separati da una virgola, laddove vi siano (es.: *Le società*, a cura di T. TIZIS, A. GELLIO, Roma, 2011).

Claudia Passarella

## VENEZIA E IL DIRITTO COMUNE: DALL'ORGOGGIO NAZIONALISTICO ALLA RICERCA DELLE CONCORDANZE\*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Alle origini del dibattito: le fonti del diritto nello *Statutum Novum* di Jacopo Tiepolo. – 3. Tra centro e periferia all'insegna del pluralismo. – 4. Una nuova consapevolezza: la dottrina veneta settecentesca. – 5. «L'inevitabile confronto» tra diritto veneto e *ius commune*. – 6. Sollecitazioni innovative e riforme disattese.

### 1. *Introduzione*

Nel primo volume della *Miscellanea in onore di Roberto Cessi* dato alle stampe nel 1958, Pier Silverio Leicht, in un contributo intitolato *Lo Stato veneziano e il diritto comune*, commentava la disposizione inserita nel primo prologo dello *Statutum Novum* di Jacopo Tiepolo, in cui viene stabilito l'ordine delle fonti al quale i giudici devono attenersi nella risoluzione di una controversia<sup>1</sup>. L'esclusione del valore normativo del diritto romano suggeriva allo studioso una riflessione sul

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

I primi risultati di questa ricerca sono stati presentati nel corso di un seminario tenuto dalla sottoscritta il 16 settembre 2020 nell'ambito del ciclo di incontri organizzati dagli insegnamenti di Storia del diritto medievale e moderno dell'Università degli Studi di Padova. Titolo del seminario: *"L'inevitabile confronto"*. *Ius commune e diritto veneto nell'ultimo secolo di vita della Serenissima Repubblica*. Ringrazio tutti coloro che al termine dell'intervento hanno preso parte alla discussione, proponendo sollecitazioni e suggerimenti. Rivolgo un ringraziamento particolare a Silvia Gasparini per il confronto e lo scambio di riflessioni sui temi oggetto della presente indagine.

<sup>1</sup> P.S. LEICHT, *Lo Stato veneziano e il diritto comune*, in *Miscellanea in onore di Roberto Cessi*, I, Roma, 1958, pp. 203-211. L'edizione dello *Statutum* commentata da Leicht è quella data alle stampe vent'anni prima da Roberto Cessi: R. CESSI, *Gli statuti veneziani di Jacopo Tiepolo del 1242 e le loro glosse*, Venezia, 1938.

rapporto tra la città lagunare ed il sistema di diritto comune e sull'atteggiamento del governo veneziano nei confronti della tradizione romanistica.

Nei decenni successivi altri studiosi si sono interrogati sullo stesso tema, focalizzando la loro attenzione prevalentemente sull'età basso-medievale<sup>2</sup>. Alle soglie dell'età moderna, infatti, lo scenario di riferimento cambia in misura significativa: con la conquista della Terraferma, Venezia assurge al ruolo di Dominante di una vasta area geografica che si estende dal Bellunese al Polesine, dal Friuli al fiume Adda<sup>3</sup>. A partire dal primo Quattrocento, la città lagunare si trova a dover governare territori in cui vigono usi, costumi e consuetudini diverse, accomunate però dalla condivisione della stessa cultura giuridica di matrice romanistica<sup>4</sup>. L'ordinamento istituzionale della capitale è caratterizzato invece da «specifiche condizioni di esistenza» di cui gli storiografi ufficiali della Repubblica non esitano a tessere gli elogi. Onde evitare «pericolose frizioni» tra centro e periferia, nei territori conquistati la Re-

---

<sup>2</sup> Senza pretesa di completezza si segnalano i seguenti contributi: L. PANSOLLI, *La gerarchia delle fonti di diritto nella legislazione medievale veneziana*, Milano, 1970; N. HORN, *Diritto comune e diritto particolare nella prima età moderna. Domande alla storiografia giuridica veneziana*, in *Diritto comune diritto commerciale diritto veneziano*, a cura di K. NEHLSSEN VON STRYK, D. NÖRR, Venezia, 1985, pp. 7-16; A. PADOVANI, *La politica del diritto*, in *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima*, II, *L'età del Comune*, a cura di G. CRACCO, G. ORTALLI, Roma, 1995, pp. 303-329; V. CRESCENZI, *Il problema delle fonti nell'esperienza giuridica della Repubblica di Venezia. Lo statuto e la sua interpretatio*, in *A Ennio Cortese: scritti promossi da Domenico Maffei e raccolti a cura di Italo Birocchi et al.*, Roma, 2001, pp. 364-389; A. PADOVANI, *La glossa di Odofredo agli statuti veneziani di Jacopo Tiepolo del 1242*, in *Rivista internazionale di diritto comune*, 2009, pp. 71-111.

<sup>3</sup> Per un approfondimento si rinvia a M.E. MALLETT, *La conquista della terraferma*, in *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima*, IV, *Il Rinascimento. Politica e cultura*, a cura di A. TENENTI, U. TUCCI, Roma, 1996, p. 181 ss.

<sup>4</sup> Sul ruolo dei giuristi in qualità di mediatori tra ordinamenti eterogenei in quest'epoca di cambiamento: A. MAZZACANE, *Lo Stato e il Dominio nei giuristi veneti durante il "secolo della terraferma"*, in *Storia della cultura veneta*, III, *Dal primo Quattrocento al Concilio di Trento*, I, a cura di G. ARNALDI, M. PASTORE STOCCHI, Vicenza, 1980, pp. 577-650.

pubblica adotta una «visione pluralista delle fonti normative» che verrà mantenuta sino alla fine del Settecento<sup>5</sup>.

In questo mutato scenario, stabilizzatosi dopo la crisi della guerra di Cambrai, la dottrina veneta inizia ad interrogarsi sul concetto di *ius commune* e sul rapporto che intercorre tra la legislazione della capitale, i diritti particolari dei territori del Dominio di Terraferma ed il diritto romano comune. Come vedremo nelle pagine che seguono, se in un primo momento si impone un filone di pensiero apologetico che celebra il mito di Venezia ed esalta l'originalità del suo diritto, nel corso del XVIII secolo, invece, i giuristi adottano un atteggiamento più equilibrato proteso al dialogo e al confronto costruttivo.

Con la presente ricerca si intende approfondire questo tema ricostruendo i termini di un dibattito che nell'ultimo scorcio di vita della Repubblica si fa sempre più acceso e vivace, indagandone le ragioni profonde, la coerenza negli sviluppi, i risvolti pratici e le implicazioni sul piano della politica legislativa<sup>6</sup>. A partire dal Seicento e ancor più nel Settecento, il rapporto tra Venezia ed il diritto comune diventa oggetto di discussione tra i giuristi, che propongono differenti letture della questione sulla base della formazione ricevuta e dell'esperienza professionale acquisita.

La seconda metà del XVIII secolo in particolare è caratterizzata da una notevole ricchezza di fonti dottrinali, che si susseguono senza soluzione di continuità in un arco tempora-

---

<sup>5</sup> I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino, 2002, p. 288.

<sup>6</sup> In questo ambito gli studi di Gaetano Cozzi costituiscono un essenziale punto di riferimento. In particolare G. COZZI, *Fortuna, o sfortuna, del diritto veneto nel Settecento*, in Id., *Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino, 1982, pp. 319-410. Una riflessione sui giuristi di area veneta nei secoli dell'età moderna è stata proposta pochi anni più tardi da S. GASPARINI, *I giuristi veneziani e il loro ruolo tra istituzioni e potere nell'età del diritto comune*, in *Diritto comune diritto commerciale diritto veneziano*, cit., pp. 67-105. Con particolare riguardo all'età moderna, deve infine essere ricordato lo studio di Enrico Fameli che ha indagato il rapporto tra Venezia ed il diritto comune dall'angolo prospettico della disciplina feudale: E. FAMELI, *Il diritto feudale comune nell'ordinamento veneziano. Prospettive di una ricerca*, in *Rivista internazionale di diritto comune*, 2017, pp. 179-217.

le di circa quarant'anni tra il 1755 ed il 1795. La manualistica pubblicata in questi quattro decenni comprende opere di diverso tenore, dai volumi di carattere istituzionale pensati per gli studenti ai trattati di taglio pratico rivolti agli operatori del foro: in tutte le opere esaminate il rapporto tra leggi 'venete' e romane è materia di attenta riflessione sino a diventare, in taluni casi, il perno attorno al quale ruota l'intera trattazione<sup>7</sup>. Dalla lettura di queste fonti emergono orientamenti maggioritari e voci di minoranza in una dinamica dialettica che rischia però di diventare eccessivamente astratta e poco aderente ai dati della realtà empirica.

Nella tarda età moderna, infatti, Venezia deve fare i conti con una legislazione caotica e contraddittoria che ben si gioverebbe di un esteso intervento riformatore nei diversi settori del diritto. A partire dalla fine del Seicento vengono in effetti promosse iniziative di raccolta-catalogazione del materiale normativo e veri e propri tentativi di consolidazione o addirittura di codificazione, per lo più votati all'insuccesso o ad una sofferta marginalità. Le discussioni che animano la dottrina nella seconda metà del XVIII secolo intercettano queste esigenze di rinnovamento e di coordinamento tra il diritto della capitale e i diritti dell'entroterra, ma non giungono ad incidere sui progetti di riforma in corso di elaborazione. Ciò nondimeno, il dibattito dottrinale che si sviluppa negli anni del tramonto della Serenissima si rivela di particolare interesse per gli studiosi perché è sintomo di una volontà di cambiamento ma, allo stesso tempo, segnale inequivocabile di una crisi del sistema di cui i giuristi, consapevolmente o inconsapevolmente, colgono le intime ed ormai insanabili contraddizioni.

---

<sup>7</sup> La dicitura diritto 'veneto' si ritrova negli atti di governo e nelle opere di molti giuristi dell'epoca, tecnicamente però non esiste un vero e proprio 'diritto veneto', bensì soltanto una legislazione veneziana applicata ai territori dei Domini. In taluni ambiti del diritto penale, ad esempio nella lotta al banditismo, a partire dalla seconda metà del Cinquecento si susseguono incessantemente molteplici leggi 'venete' che mirano a reprimere un fenomeno divenuto ormai dilagante. Anche in taluni ambiti del diritto privato – doti e successioni in particolare – la legislazione diventa sempre più capillare ed incisiva dando vita a quello che i giuristi del tardo Settecento qualificano esplicitamente come 'diritto civile veneto'.

2. *Alle origini del dibattito: le fonti del diritto nello Statutum Novum di Jacopo Tiepolo*

La presente ricerca, pur focalizzata sulla tarda età moderna, non può che prendere avvio da un momento precedente allo sviluppo istituzionale e normativo della Repubblica, ossia dal tempo del *Commune Venetiarum* che non era ancora Repubblica aristocratica e che ancora non si estendeva ai territori di Terraferma. In specie, occorre partire dall'analisi di una disposizione normativa contenuta nello *Statutum Novum*: questa compilazione statutaria, approvata nel 1242 sotto il dogado di Jacopo Tiepolo, sarebbe rimasta in vigore, pur con integrazioni successive, per oltre cinque secoli sino alla fine della Repubblica<sup>8</sup>.

Lo *Statutum* è diviso in cinque libri<sup>9</sup> preceduti da tre prologhi che «sono un esempio notevole di teoria giuridica pre-

---

<sup>8</sup> La procedura di approvazione degli statuti veneziani si articola su tre fasi: redazione del testo da parte di un'apposita commissione eletta dal Maggior Consiglio, discussione e delibera ad opera del Consiglio stesso, infine approvazione del *placitum*. Questa procedura rafforzata, che distingue le compilazioni statutarie dalle deliberazioni ordinarie dei Consigli, mira a disciplinare nel tempo istituti di incerta o controversa applicazione. La prima stesura degli statuti civili sembra essere ascrivibile al doge Enrico Dandolo, anche se sul punto non vi è concordanza di voci nella storiografia moderna. Quel che è certo è che nella prima metà del XIII secolo si assiste ad una crescita tumultuosa e disordinata degli statuti che rende necessario un intervento di riordino e sistemazione. Nel 1242 il Maggior Consiglio delibera dunque di raccogliere le collezioni statutarie già esistenti e di aggiornarle tenendo conto delle nuove consuetudini. A tale scopo viene nominata una commissione di quattro uomini politici esperti conoscitori del diritto veneziano: Pantaleone Giustinian, Tomaso Centranico, Giovanni Michiel e Stefano Badoer. Dopo pochi mesi, i commissari presentano al doge la nuova compilazione che viene approvata il 25 settembre 1242. G. ZORDAN, *L'ordinamento giuridico veneziano*, Padova, 2005<sup>2</sup>, p. 153 ss.

<sup>9</sup> Il primo libro, che si apre con l'indicazione delle formalità da seguire nell'alienazione degli *immobilia monasteriorum*, è dedicato al processo civile; il secondo tratta il tema delle tutele dei minori e dei mentecatti; il terzo delinea la disciplina di specifiche fattispecie contrattuali (colleganza, fraterna compagnia, pegno, compravendita, etc.); il quarto è dedicato alle successioni, sia testamentarie che legittime; il quinto ed ultimo libro si occupa ancora della materia successoria per poi disciplinare una serie eterogenea di argomenti, ivi compresi taluni rapporti obbligatori.

messa a un corpo normativo»<sup>10</sup>. Nel primo prologo si trova la celebre norma che stabilisce l'ordine delle fonti alle quali i giudici veneziani devono attingere nella risoluzione di una disputa. Il giudice innanzitutto deve ricorrere allo *Statutum* ed ivi cercare la norma da applicare al caso di specie. In mancanza di una precisa disposizione statutaria – ipotesi tutt'altro che peregrina come riconosce lo stesso prologo menzionando *plura negotia quam statuta* – si deve fare ricorso all'interpretazione analogica e, in subordine, alla consuetudine, purché se ne dimostri l'attuale vigore. In via ulteriormente subordinata, nel caso in cui analogia e consuetudine non si rivelino di alcuna utilità, lo *Statutum* prescrive che i magistrati debbano giudicare *sicut iustum et equum eorum providentie apparebit*<sup>11</sup>.

Due anni più tardi viene deliberato con efficacia statutaria il capitolare della Curia di Petizion. Tale Curia riceve il potere di decidere le controversie *per iustitiam, laudum et arbitrium*: attraverso una votazione a maggioranza (*laudum*), i giudici assicurano al caso non altrimenti contemplato la giusta soluzione (*iustitiam*), quale che sia il contenuto della pronuncia (*arbitrium*)<sup>12</sup>. Nel 1279 l'uso dell'*arbitrium*, originaria-

---

<sup>10</sup> S. GASPARINI, *Dallo Statutum Novum di Jacopo Tiepolo al Liber Sextus di Andrea Dandolo*, in EAD., *Pax Tibi Marce. Venice: government, law, jurisprudence. Venezia: istituzioni, diritto, giurisprudenza*, consultabile all'indirizzo internet [http://www.arielcaliban.org/PX\\_statutes\\_tiepolo.pdf](http://www.arielcaliban.org/PX_statutes_tiepolo.pdf) [accesso effettuato il 12 gennaio 2021].

<sup>11</sup> «Volentes igitur ut omnes nostre iurisdictioni suppositi ipsis statutis utantur, districte volumus et iubemus, ut nostri iudices in iudiciis ab earum sanctionibus non discedant, sed, ea exacta diligentia observantes, plenam iustitiam reddant et faciant universis. Et si qua aliquando occurrerint, que precise non sint per ipsa decisa, cum plura sint negotia quam statuta, si occurrerint extranee questioni in hiis aliquid simile reperitur, de similibus est ad similia procedendum vel secundum consuetudinem approbatam; alioquin, si penitus est diversum vel consuetudo talis minime reperitur, disponant nostri iudices, sicut iustum et equum eorum providentie apparebit, habentes Deum ante oculos sue mentis, sic ut in die districti examinis coram tremendo iudice digne possint reddere rationem». R. CESSI, *op. cit.*, pp. 5-6.

<sup>12</sup> Sulla Curia di Petizion la monografia di Giovanni Italo Cassandro pubblicata nel 1937 resta tutt'oggi un riferimento irrinunciabile: G.I. CASSANDRO, *La Curia di Petizion e il diritto processuale di Venezia*, Venezia, 1937.

mente riservato ai giudici di Petizion, viene esteso alle altre magistrature<sup>13</sup>.

L'ultima fonte di riferimento nell'ordinamento giuridico veneziano è quindi l'arbitrio giudiziale. Il ruolo e la funzione dell'*arbitrium* a Venezia in età medievale e moderna necessiterebbe di uno studio approfondito che possa far luce sulle peculiarità della realtà lagunare in relazione allo stesso concetto nei sistemi di diritto comune<sup>14</sup>. Ai nostri scopi è sufficiente richiamare alla memoria la definizione proposta da Giovanni Italo Cassandro negli anni Sessanta del Novecento: l'*arbitrium* consente ai giudici veneziani di avvalersi di criteri equitativi grazie ai quali assicurare agli interessi azionabili in giudizio una sostanziale e non formalistica tutela<sup>15</sup>. L'*arbitrium* si configura come la ricerca di una soluzione in grado di tutelare la parte che ha ragione con il minimo danno per la parte che ha torto. L'equità a cui fanno ricorso i giudici veneziani, dunque, non ruota intorno all'idea di coscienza e non deriva dall'*aequitas* canonica a cui si ispira invece la giurisprudenza equitativa nel diritto inglese<sup>16</sup>. L'*arbitrium* così inteso fun-

---

<sup>13</sup> Andrea Padovani ritiene che la distinzione tra *curie habentes rationem tantum* e *curie habentes rationem et iustitiam* non debba essere intesa in termini così rigidi: da un lato infatti *curie* ritenute di mera ragione rivelano «poteri sostanzialmente di giustizia fin da tempi remoti, comunque ben precedenti il 1279», dall'altro lato gli stessi giudici di Petizion non adottano esclusivamente «procedimenti cognitivi di sola giustizia». A. PADOVANI, *Curie ed uffici*, in *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima*, II, *L'età del Comune*, cit., p. 341.

<sup>14</sup> Su questo tema lo studio compiuto da Massimo Meccarelli è un riferimento imprescindibile: M. MECCARELLI, *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età del diritto comune*, Milano, 1998.

<sup>15</sup> G. CASSANDRO, *Concetto, caratteri e struttura dello stato veneziano*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, 1963, pp. 42-43. Per un approfondimento sull'esercizio dell'*arbitrium* nelle vertenze di assicurazione marittima discusse in Corte di Petizion: K. NEHLSSEN VON STRYK, "Ius commune", "consuetudo" e "arbitrium iudicis" nella prassi giudiziaria veneziana del Quattrocento, in *Diritto comune diritto commerciale diritto veneziano*, cit., pp. 107-139.

<sup>16</sup> Sul concetto di equità nel sistema di diritto comune essenziali sono gli studi condotti da Antonio Padoa Schioppa. Tra le pubblicazioni più recenti: A. PADOA SCHIOPPA, *Equità nel diritto medievale e moderno: spunti della dottrina*, in Istituto Lombardo – Accademia di Scienze e Lettere – Incontri di Studio, consultabile all'indirizzo internet <https://doi.org/10.4081/incontri.2017.301>.

ge da norma di chiusura del sistema, rivestendo una funzione che negli altri ordinamenti è demandata al diritto romano: a Venezia invece il diritto romano non è annoverato tra le fonti del diritto e non ha dunque spazio di vigenza.

L'esclusione del valore normativo del diritto romano sembra essere il frutto di una precisa scelta di carattere politico sulle cui motivazioni, però, non vi è convergenza nel dibattito storiografico. Nel saggio intitolato *Lo stato veneziano e il diritto comune*, Pier Silverio Leicht adduceva due possibili spiegazioni: da un lato la riluttanza della classe mercantile veneziana ad accogliere un diritto poco flessibile che avrebbe causato eccessive lungaggini e seriamente ostacolato i traffici e i commerci lagunari, dall'altro lato il carattere di diritto imperiale che i giuristi della scuola di Bologna avevano conferito al diritto giustiniano<sup>17</sup>. A suo avviso dunque la città lagunare nega autorità giuridica al diritto giustiniano per affermare la sua sovranità ed indipendenza nei confronti dell'impero<sup>18</sup>.

Qualche decennio più tardi, il tema è stato studiato da Andrea Padovani che ha proposto una diversa soluzione interpretativa. Padovani osserva come la diffidenza dei veneziani non sia rivolta «tanto verso il diritto romano, quanto verso i più alti prodotti della scienza universitaria, coloro che li esprimono e li diffondono»<sup>19</sup>. L'esclusione del diritto romano non sarebbe quindi riconducibile al desiderio della città lagunare di affermare la propria indipendenza nei confronti dell'impero, quanto piuttosto ad un sentimento di timore nei confronti dei giuristi dotti. Come sostenuto anche da Gaetano Cozzi con particolare riferimento alla prima età moderna, Venezia teme i tecnici del diritto in quanto depositari di un sapere che minaccia di diventare «occulto e iniziatico» e di trasformarsi in uno strumento di potere influenzando le istituzioni di governo in nome di un ordine alieno al contesto delle scelte da

---

<sup>17</sup> P.S. LEICHT, *op. cit.*, pp. 205-207.

<sup>18</sup> L'aspirazione all'indipendenza, invero, avrebbe potuto accordarsi con la validità del diritto romano come fonte di carattere sussidiario, tuttavia Venezia non ne ravvisa la necessità. N. HORN, *op. cit.*, pp. 10-11.

<sup>19</sup> A. PADOVANI, *La politica del diritto*, cit., p. 304.

compiere<sup>20</sup>. Onde evitare che ciò accada, si sceglie di concedere ai magistrati l'*arbitrium*: la città lagunare preferisce giudici che si fanno «prendere la mano dalle loro personali valutazioni equitative» a giudici che danno «sfoggio del loro sapere giuridico»<sup>21</sup>.

In un saggio dedicato alla struttura delle fonti nell'esperienza della Serenissima, Victor Crescenzi confuta la tesi secondo la quale Venezia avrebbe consapevolmente inibito ogni possibilità di ingresso al diritto romano. Lo studioso osserva come tra la fine del XIII e l'inizio del XIV secolo l'ordinamento veneziano presenti «quei caratteri di tenace sistematicità che sono propri di ogni esperienza giuridica dell'età di mezzo»<sup>22</sup>. Crescenzi ricorda come lo *Statutum Novum* sia corredato da un'esegesi rivolta a mettere in evidenza tanto le corrispondenze quanto le difformità alla disciplina di diritto comune, contribuendo così all'edificazione di un sistema giuridico «incardinato sulla relazione dinamica tra *ius commune* e *ius proprium*»<sup>23</sup>. La compilazione statutaria veneziana è invece accompagnata da un apparato di glosse denominate odofrediane perché attribuite alla penna del giurista bolognese Odofredo Denari o ad un suo allievo<sup>24</sup>. L'autore di queste glosse riscontra una serie di convergenze tra norme venete e *Corpus iuris* e nota come in alcuni casi nello statuto ci sia un richiamo esplicito al diritto romano: secondo Andrea Padovani, che ha approfondito il tema in questione ridefinendo il rapporto tra

---

<sup>20</sup> G. COZZI, *La politica del diritto nella Repubblica di Venezia*, in *Repubblica di Venezia e Stati italiani*, cit., p. 314.

<sup>21</sup> G. COZZI, *Fortuna, o sfortuna, del diritto veneto nel Settecento*, cit., p. 325.

<sup>22</sup> V. CRESCENZI, *op. cit.*, p. 385.

<sup>23</sup> *Ivi*, p. 384.

<sup>24</sup> Padovani ritiene che le glosse odofrediane siano quasi certamente un lavoro su commissione: Odofredo sarebbe stato incaricato direttamente dal governo veneziano, in particolare da Ranieri Zeno, doge di Venezia dal 1253 al 1268. Ranieri avrebbe chiesto ad Odofredo di «evidenziare i punti nei quali le norme statutarie si avvicinavano o si allontanavano dalle disposizioni contenute nei testi giustiniane». Il doge avrebbe affidato questo arduo compito al maestro bolognese perché pienamente consapevole dei «limiti cui si consegnava l'angusta legislazione municipale senza l'apporto convergente delle norme romane». A. PADOVANI, *La glossa di Odofredo*, cit., pp. 88-89.

disciplina statutaria veneta e *ius civile romanum*, questa rete di passi paralleli «ha la funzione – anche se non espressamente dichiarata – di allargare l'interpretazione delle norme municipali verso nuovi sviluppi»<sup>25</sup>.

Lo *Statutum Novum*, peraltro, è accompagnato anche da un altro strato di glosse che potremmo definire autoctone. Queste glosse, squisitamente veneziane, hanno una natura profondamente diversa da quelle odofrediane: esse infatti mirano a portare alla luce consuetudini locali, prassi giudiziali consolidate e dettagli di carattere pratico<sup>26</sup>. È interessante notare come questo genere di informazioni si ponga in un orizzonte totalmente interno evitando ogni rinvio alla disciplina di diritto comune<sup>27</sup>. Ben presto, tuttavia, l'esperienza glossatoria deve cedere il passo ad una copiosa legislazione, estremamente minuziosa e puntuale, che lascia ben poco spazio all'attività interpretativa e chiude così definitivamente le porte ad ogni possibile insinuazione del diritto romano nel tessuto normativo della città lagunare<sup>28</sup>.

Tra XIII e XV secolo il sistema delle fonti nell'ordinamento giuridico veneziano desta l'interesse dei giuristi di diritto comune che cercano di trovare un senso a quella che ai loro oc-

---

<sup>25</sup> *Ivi*, p. 97.

<sup>26</sup> Le glosse allo *Statutum* evidenziano quindi «due correnti scientifiche opposte e fra loro irriducibili»: «una sostenuta dal ricorso al diritto comune di cui sono espressione prima Odofredo, poi gli anonimi giuristi di diritto canonico» e l'altra che «fa riferimento alle consuetudini locali, ad opera di giuristi in parte noti in parte ignoti». *Ivi*, p. 110.

<sup>27</sup> I compilatori di queste glosse dimostrano una profonda cognizione della prassi locale: «[n]on solo utilizzano i responsi dei giurisperiti indigeni, ma ben conoscono la procedura e i riti adottati e ben conoscono anche la consuetudine e il valore che essa ha di fronte al diritto». R. CESSI, *op. cit.*, p. XII. In questo genere di glosse sono facilmente rintracciabili i tratti caratteristici di quelle *pratiche di palazzo* che in età moderna sono destinate ad avere notevole successo di pubblico. S. GASPARINI, *Romanisti, veneziani e l'esegesi dello Statutum Novum*, in EAD, *Pax Tibi Marce*, consultabile all'indirizzo internet [http://www.arielcaliban.org/PX\\_glosse.pdf](http://www.arielcaliban.org/PX_glosse.pdf) [accesso effettuato il 12 gennaio 2021].

<sup>28</sup> D'ora in poi i giuristi veneziani saranno esclusivamente impegnati a studiare le leggi approvate dal legislatore e «ad esaltare l'originalità dello *ius scriptum* inteso come diritto dello stato aristocratico». G. ZORDAN, *L'ordinamento giuridico veneziano*, cit., p. 189.

chi deve apparire come una vera e propria anomalia. Lo stesso Odofredo in una *Lectura* alla seconda parte del *Digestum Vetus* osserva come i veneziani *non servant legem sed solummodo vivunt secundum eorum consuetudine*<sup>29</sup>. Ancor più netto il giudizio espresso da Bartolo da Sassoferrato secondo il quale i veneziani vivono *sine lege certa*, sul postulato che *lex* sia soltanto quella imperiale mentre tutto il resto, ancorché deliberato, sia solo *consuetudo*<sup>30</sup>. L'allievo di Bartolo, Baldo degli Ubaldi, riesce invece a giustificare la peculiarità normativa della città lagunare avvalendosi degli strumenti ermeneutico-interpretativi che appartengono al bagaglio di un giurista di diritto comune. Baldo osserva che, secondo il diritto delle genti, *le civitates in mare aedificatae sunt ipsorum qui aedificant*: Venezia dunque può rivendicare la propria autonomia proprio perché è una città fondata in mare<sup>31</sup>. Il passo decisivo avviene però soltanto nel corso del Quattrocento con il giurista Paolo di Castro, il quale nota come i Veneti *non recognoscunt superiorem, locum principis obtinent in ipsorum civitates et subditos*: la sovranità di Venezia sul proprio territorio viene così pienamente riconosciuta<sup>32</sup>. Se i giuristi di diritto comune si affannano nel tentativo di spiegare il sistema delle fonti nell'esperienza giuridica lagunare, la dottrina di area veneta invece mantiene quello che Silvia Gasparini ha definito «il silenzio del disinteresse»<sup>33</sup>. Come vedremo, nei secoli dell'età moderna questo atteggiamento è destinato a mutare.

<sup>29</sup> G. TAMASSIA, *Odofredo: studio storico-giuridico*, Bologna, 1894, p. 178.

<sup>30</sup> Bartolo afferma che a Venezia non esistono azioni perché manca un diritto certo ma esiste solo l'arbitrio del principe, proprio come accadeva a Roma all'epoca delle XII Tavole e come accadeva anche presso i «Tartari». BARTOLO, *In primam Digesti Veteris partem*, Venezia, 1585, *De actione rerum amotarum*: «[...] quod non erat actio, sed manu regio fiebat, in lege secunda in principio, supra de origine iuris, ut fit Venetiis et apud Tartaros [...]».

<sup>31</sup> BALDO DEGLI UBALDI, *In primam Digesti Veteris partem commentaria*, Venezia, 1577: «[...] de iure gentium civitates in mari aedificatae sunt ipsorum qui aedificant [...] Hac ratione Veneti praetendunt libertatem, quia non aedificaverunt in solo alicuius, ceterum, qui in solo iurisdictionali alicuius aedificat, illius efficitur subditus».

<sup>32</sup> L. PANSOLLI, *La gerarchia delle fonti*, cit., p. 223.

<sup>33</sup> S. GASPARINI, *Romanisti, veneziani e l'esegesi dello Statutum Novum*, cit., p. 3.

### 3. Tra centro e periferia all'insegna del pluralismo

Nel corso del XV secolo Venezia assurge al ruolo di Dominante di una vasta area geografica che avrebbe costituito lo *Stato da Terra* della Serenissima Repubblica sino alla fine del Settecento. Questa congerie di realtà territoriali, a cui si suole fare riferimento usando il termine Dominio, racchiude invero una pluralità di città, borghi, territori e contadi con i quali la capitale adotta diverse strategie di comunicazione e collegamento. Prende dunque gradualmente vita quello che Elisabetta Fusar Poli ha recentemente definito un «calescopio plurale di spazi giuridici»<sup>34</sup> caratterizzato da un marcato pluralismo che opera innanzitutto a livello normativo.

Come noto, infatti, Venezia non priva le città di Terraferma della loro *potestas statuendi*, anche se si riserva la facoltà di *addere, minuere, interpretare et declarare* le norme statutarie<sup>35</sup>: la città lagunare dunque, lungi dal voler smantellare gli assetti giuridici locali, ne riconosce il valore in un quadro dinamico e plurale, adottando strategie di approccio diversificate a seconda della specificità della situazione<sup>36</sup>. Venezia opta piuttosto per una politica di accentramento a livello giudi-

---

<sup>34</sup> E. FUSAR POLI, *Relativo e plurale. Dinamiche, processi e fonti di diritto in Terraferma veneta (secc. XVI-XVIII)*, Torino, 2020, p. 19.

<sup>35</sup> G. CHIODI, *Diritto e giustizia nelle città della Terraferma veneta: il punto della situazione*, in *Terra d'Este*, 1999, pp. 37-43. Secondo Cozzi «[il] riserbarsi di approvare gli statuti, nonché le riforme che via via i consigli comunali vi apportassero sarà uno dei poteri basilari, simbolo, ancor più che strumento, della propria sovranità». G. COZZI, *La politica del diritto*, cit., p. 265.

<sup>36</sup> Varanini osserva come una disamina degli statuti municipali nelle città della Terraferma veneta nel corso del Quattrocento imponga una «differenziazione dei contesti in cui la problematica statutaria è inserita»: solo attraverso quest'attività di «scomposizione» infatti risulta possibile cogliere le sostanziali diversità esistenti nelle varie aree dell'entroterra veneto. G.M. VARANINI, *Gli statuti delle città della Terraferma veneta nel Quattrocento*, in *Statuti città territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di G. CHITTOLINI, D. WILLOWEIT, Bologna, 1991, pp. 252-53. Dello stesso autore: *Gli statuti e l'evoluzione politico-istituzionale nel Veneto tra governi cittadini e dominazione veneziana*, in *La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del medioevo. Atti del convegno nazionale di studi, Cento 6/7 maggio 1993*, a cura di R. DONDARINI, Cento, 1995, pp. 321-358.

ziario nella convinzione che l'amministrazione della giustizia rappresenti lo «strumento pragmaticamente più idoneo a coordinare e supervisionare l'applicazione del diritto vigente nel territorio»<sup>37</sup>. L'ambito giudiziario diventa così terreno privilegiato per attuare una serie di riforme che trovano nella realtà empirica la loro ragion d'essere – a conferma del celebre pragmatismo dei veneziani – e che passo dopo passo, nella prima metà del XVI secolo, danno vita ad una «sapiente architettura istituzionale» destinata a rimanere sostanzialmente invariata sino alla caduta della Repubblica<sup>38</sup>.

A livello municipale la giurisdizione è ripartita tra i giudici locali, nominati da consigli e collegi cittadini, ed il podestà veneziano coadiuvato da un numero variabile di assessori<sup>39</sup>. Gli assessori sono giuristi provenienti da varie zone del Do-

<sup>37</sup> E. FUSAR POLI, *Relativo e plurale*, cit., p. 74.

<sup>38</sup> C. PASSARELLA, *Interessi di parte e logiche del processo. La giustizia civile a Venezia in età moderna*, Torino, 2018, p. 233.

<sup>39</sup> Nei centri maggiori, come Padova, Vicenza e Verona, il podestà è affiancato dal capitano a cui compete la supervisione dell'ordinamento militare urbano, la vigilanza sulle opere di difesa e l'addestramento delle milizie. Sulle modalità di amministrazione del territorio nei centri della Terraferma veneta la bibliografia è ampia ed articolata. Senza pretesa di esaustività si segnalano: G. COZZI, *Ambiente veneziano, ambiente veneto. Governanti e governati nel dominio di qua dal Mincio nei secoli XV-XVIII*, in *Storia della cultura veneta*, IV, *Il Seicento*, II, cit., pp. 495-539 (ora in G. COZZI, *Ambiente veneziano, ambiente veneto. Saggi su politica, società, cultura nella Repubblica di Venezia in età moderna*, Venezia, 1997, pp. 291-352); A. VIGGIANO, *Governanti e governati: legittimità del potere ed esercizio dell'autorità sovrana nello Stato veneto della prima età moderna*, Treviso, 1993; ID., *Aspetti politici e giurisdizionali dell'attività dei rettori veneziani nello Stato da Terra del Quattrocento*, in *Società e Storia*, 1994, pp. 472-505; ID., *Il Dominio da Terra: politica e istituzioni, in Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima*, IV, *Il Rinascimento*, cit., pp. 529-575; M. KNAPTON, *Venezia e la terraferma, 1509-1797: istituzioni, politiche e pratiche di governo, rapporti di potere, cultura politica, in 1509-2009. L'ombra di Agnadello: Venezia e la terraferma*, a cura di G. DEL TORRE, A. VIGGIANO, Venezia, 2011, pp. 103-136; *A Companion to Venetian History, 1400-1797*, a cura di E.R. DURSTELLER, Leiden-Boston, 2013; A. RIZZI, *Dominante e dominati: strumenti giuridici nell'esperienza 'statuale' veneziana*, in *Il commonwealth veneziano tra 1204 e la fine della Repubblica. Identità e peculiarità*, a cura di G. ORTALLI, O.J. SCHMITT, E. ORLANDO, Venezia, 2015, pp. 235-271; E. FUSAR POLI, *Spazi giuridici intermedi. Vicende e fonti del 'territorio' bresciano fra XV e XVIII secolo*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, 2019, 2, pp. 181-204.

minio, in possesso di una solida formazione di diritto comune e di una comprovata esperienza in campo giuridico. Essi coadiuvano i rettori inviati ad amministrare le città dell'entroterra, prestando loro assistenza nella delicata funzione di rendere giustizia sia in ambito civile che in materia penale. Gli assessori mettono al servizio della Repubblica un bagaglio di conoscenze e competenze, apprese durante gli anni universitari, considerate indispensabili nella risoluzione delle controversie. Il giudice assessore deve sapersi destreggiare tra due diversi modi di intendere e di applicare il diritto: il suo ruolo assume un'importanza cruciale nella comprensione del rapporto tra il diritto di Venezia e quello praticato nella Terraferma «non intendendo tale rapporto, che è sicuramente conflittuale, in modo astratto e formalistico, ma calandolo nella prassi quotidiana dei tribunali delle città venete»<sup>40</sup>. Se nella gestione della litigiosità civile i momenti di frizione sono frequenti, in ambito penale invece le differenze si fanno più sfumate sino a svanire quasi completamente, al punto che un celebre assessore settecentesco, Bartolomeo Melchiori, nella sua *Miscellanea di materie criminali volgari e latine composta secondo le leggi civili e venete* osserva come tra le due tradizioni giuridiche vi sia una mirabile corrispondenza<sup>41</sup>.

Nella risoluzione del contenzioso, l'istituto del *consilium sapientis pro veritate* contribuisce a complicare uno scenario già di per sé complesso: i giurisperiti interpellati su richiesta di una delle parti in causa sono, al pari degli assessori, giuristi dotati di una solida formazione di diritto comune ed in gra-

---

<sup>40</sup> A. VIGGIANO, *Ascesa sociale e burocrazia di stato: la carriera di assessore nello stato di terraferma veneto*, in *Annali veneti. Società cultura istituzioni*, 1985, 2, p. 67.

<sup>41</sup> B. MELCHIORI, *Miscellanea di materie criminali, volgari e latine composta secondo le leggi civili e venete*, Venezia, 1776<sup>2</sup>, p. VII. Corrispondenze tra la pratica penale veneta ed il sistema di diritto comune sono state riscontrate e studiate da L. GARLATI, *Inseguendo la verità. Processo penale e giustizia nel Ristretto della pratica criminale per lo Stato di Milano*, Milano, 1999 e G. CHIODI, *Le relazioni pericolose. Lorenzo Priori, il senatore invisibile agli eccelsi Consigli veneziani*, in *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII)*, I, Lorenzo Priori e la sua Pratica criminale, a cura di G. CHIODI, C. POVOLO, Sommacampagna, 2004, pp. VII-CI.

do quindi di fornire un parere dotto in materie giuridiche<sup>42</sup>. Su questioni determinate, inoltre, gli organi giudiziari veneziani possono chiedere il parere dei Consultori in iure che tra Sei e Settecento intervengono con sempre maggiore frequenza nelle dispute in cui entra in gioco un interesse diretto e immediato per la Repubblica<sup>43</sup>. La funzione giusdicente demandata agli assessori e l'attività di consulenza esperita dai *doctores* sono aspetti essenziali nella comprensione del rapporto tra Venezia ed il diritto comune nei secoli della modernità. La complessità di questo rapporto non sfugge ad osservatori esterni che, proprio perché non coinvolti in prima persona, riescono a commentare con maggiore lucidità i non facili equilibri che caratterizzano la realtà veneta.

A questo proposito deve essere ricordato il giurista inglese Arthur Duck che nella sua opera *De Usu et Autoritate Iuris Civilis Romanorum* si sofferma sul ruolo e sul peso del diritto romano nella realtà lagunare. Duck nota come Venezia sia stata in grado di dotarsi di proprie leggi «et ut libertatem suam primaevam contra omnem Imperatorum Romanorum vim et potestatem conservarunt»<sup>44</sup>. Non si può tuttavia negare – si legge poche righe più avanti – che i Veneti nutrano rispetto e stima nei confronti dello *ius civile*: nella risoluzione delle controversie, infatti, Venezia si avvale dell'ausilio e della consulenza di esperti del diritto comune<sup>45</sup>. Secondo Duck, l'insegnamento del diritto nello *Studium* di Padova è la ripro-

---

<sup>42</sup> G. CHIODI, *Diritto e giustizia nelle città della terraferma veneta*, cit., p. 37.

<sup>43</sup> La figura del Consultore in iure assume una crescente importanza nel corso dell'età moderna, soprattutto a partire dalla seconda metà del Cinquecento. Per un approfondimento A. BARZAZI, *I consultori «in iure»*, in *Storia della cultura veneta*, 5/II, *Il Settecento*, cit., pp. 179-199. Sul ruolo dei Consultori nell'ultimo secolo di vita della Serenissima si rinvia a A. VIGGIANO, «Il genio torbido del litigio». *Territori, diritti, discipline nel crepuscolo della Repubblica di Venezia*, in *Dottrine politiche, concetti, comunità di discorso. In dialogo con Merio Scattola. Quaderni di scienza & politica*, a cura di M. BASO, M. PICCININI, 10, 2020, pp. 93-137.

<sup>44</sup> A. DUCK, *De Usu et Autoritate Iuris Civilis Romanorum in Dominiis Principum Christianorum*, 1654, p. 193.

<sup>45</sup> «Negari tamen non potest Venetos Jus Civile Romanorum colere & venerari, immeritoque eos superbiae redarguant aliqui, quod non dignentur Le-

va che i Veneziani tengono in estrema considerazione la tradizione romanistica: nell'accademia patavina, ricorda il giurista inglese, hanno insegnato docenti illustri, da Tiberio Deciani a Jacopo Menochio, da Francesco Mantica a Marcantonio Pellegrini, «qui tantum lucis & ornamenti juri civili attulerunt»<sup>46</sup>.

Se da un lato Venezia ha scelto di mantenere in funzione le strutture giudiziarie preesistenti e di affiancare ai rettori giuristi provenienti dall'entroterra, dall'altro lato non ha rinunciato ad esperire un ruolo unificante nell'amministrazione della giustizia tramite una lungimirante gestione degli appelli<sup>47</sup>. In sede di gravame infatti le cause che in primo grado sono state discusse a livello locale possono transitare nella capitale ed ivi essere decise dai consigli e collegi veneziani. Il compito di traghettare la causa dalla periferia al centro è affidato a magistrature intermedie – gli Auditori Novi nel civile<sup>48</sup> e gli Avogadori di Comun nel penale<sup>49</sup> – che con le loro deliberazioni

---

gibus Imperialibus parere, quia Iuris Civilis Professorum ut Assessorum in Judiciis suis opera & consilio utuntur». *Ivi*, p. 194.

<sup>46</sup> *Ivi*, p. 195.

<sup>47</sup> Per un approfondimento sul sistema delle impugnazioni nella realtà veneta di età moderna: B. DUDAN, *Il processo d'intromissione. Contributo alla storia del procedimento d'appello*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 1936, pp. 3-39; C. CARO LOPEZ, *Di alcune magistrature minori veneziane*, in *Studi veneziani*, 1977, pp. 37-67; A. SAMBO, *Organi di appello veneziani nelle cause civili (secc. XVI-XVIII)*, in *Una città e il suo territorio. Treviso nei secoli XVI-XVIII*, a cura di D. GASPARINI, Treviso, 1988, pp. 183-188; C. PASSARELLA, *op. cit.*, pp. 133-143.

<sup>48</sup> Sul tema si rinvia a C. CARO LOPEZ, *Gli Auditori Nuovi e il dominio di Terraferma*, in *Stato società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*, a cura di G. COZZI, Roma, 1980, pp. 259-316; A. VIGGIANO, *Considerazioni su gli auditori novi – sindaci e l'amministrazione della giustizia civile: conflittualità sociali ed intervento statale nel primo secolo di governo della Terraferma veneta*, in *Studi veneziani*, 1991, pp. 15-48; D. GIRGENSOHN, *La città suddita in Italia nel basso medioevo: giurisdizione a Treviso sotto la dominazione veneziana (1338-1344)*, in *Archivio veneto*, 2014, pp. 90-99; C. PASSARELLA, *op. cit.*, pp. 68-75.

<sup>49</sup> Sulla magistratura degli Avogadori di Comun in età moderna: G. COZZI, *Note sopra l'Avogaria di Comun*, in *Venezia e la terraferma attraverso le relazioni dei rettori*, a cura di A. TAGLIAFERRI, Milano, 1981, pp. 547-557; M. MANZATTO, *Una magistratura a tutela della legge: l'Avogaria di Comun*, in *Processo e difesa penale in età moderna: Venezia e il suo Stato territoriale*, a cura di C. POVOLO, Bologna, 2007, pp. 109-154; C. SETTI, *La terza parte a Venezia: l'A-*

svolgono un'imprescindibile funzione di cerniera tra due modi di intendere e praticare il diritto.

A tutti i giudici dell'entroterra, ed in particolare agli Auditori e agli Avogadori, sono richiesti un rispetto assoluto ed una osservanza rigorosa degli statuti cittadini e delle consuetudini locali. Nella pluralità di usi, costumi e pratiche che si riscontrano in Terraferma è possibile individuare un denominatore comune che consiste, giustappunto, nella tradizione romanistica. In questo mutato scenario, la dottrina veneta non può più disinteressarsi del rapporto tra Venezia e lo *ius commune*, che diventa dunque oggetto di riflessione tra i giuristi. Nel Seicento la questione viene affrontata da alcuni autori che rompono la cortina del silenzio ed inaugurano un orientamento dottrinale dai tratti fortemente apologetici in cui viene decantata la sapienza legislativa della Serenissima ed acclamata con toni enfatici la «libertà originaria» del suo diritto<sup>50</sup>.

A questo filone appartiene Giovanni Bonifacio, giurista di origine rodigina che per decenni esercita la funzione di assessore al servizio dei rettori inviati ad amministrare l'entroterra veneto<sup>51</sup>. Nel 1625 Bonifacio pubblica un'opera il cui titolo, *Metodo delle leggi della Serenissima Repubblica di Venetia*, rivela chiaramente l'obiettivo a cui mira l'autore. Nelle pagine introduttive, il giurista celebra il mito di Venezia che «parte con giuste guerre e parte con volontarie dedizioni» ha ampliato per terra e per mare i confini della Repubblica<sup>52</sup>. Il successo della Serenissima si deve ad una congerie di fattori ed in particolare alla bontà delle sue leggi, che hanno un'origine diversa rispetto alle leggi romane «percioche dove i Romani da Greci le tolsero, i Veneti da loro stessi formandole, da quella naturale equità le trassero, che è da Dio negli animi ben regola-

---

*vogaria di Comun tra politica e prassi quotidiana (secoli XVI-XVIII)*, in *Acta Histriae*, 2014, 1, pp. 127-144.

<sup>50</sup> L. PANSOLLI, *La gerarchia delle fonti*, cit., p. 232.

<sup>51</sup> Per un approfondimento biografico: G. BENZONI, *Giovanni Bonifacio (1547-1635), erudito uomo di legge ... e devoto*, in *Studi veneziani*, 1967, pp. 247-312.

<sup>52</sup> G. BONIFACIO, *Metodo delle leggi della Serenissima Repubblica di Venetia*, Rovigo, 1625, p. 9.

ti impressa»<sup>53</sup>. La città lagunare dunque ha legiferato avendo come unico faro l'equità naturale e come costante punto di riferimento i bisogni e le esigenze della popolazione. Nei secoli successivi Venezia ha saputo adattarsi ai continui mutamenti della vita reale attraverso un'incessante attività legislativa, con il risultato che alcune leggi sono cadute in desuetudine, mentre altre sono state corrette e riformate. È dunque necessario elaborare un metodo che possa fare ordine in questa pluralità normativa, rimuovere ogni contraddizione ed evitare qualsivoglia confusione, affinché i sudditi della Serenissima possano «menar vita pacifica e tranquilla»<sup>54</sup>.

In qualità di giurista al servizio delle istituzioni, Bonifacio elogia le leggi venete che non esita a definire giustissime e sapientissime; in qualità di assessore, però, l'autore del *Metodo* è condizionato dalla realtà cittadina in cui si trova ad operare. Sotto questa veste, il giurista non può negare il valore che la tradizione di diritto comune continua ad avere nei territori della Terraferma nonostante l'assoggettamento a Venezia. Bonifacio affronta questo tema in un *Discorso* pensato per indurre il nipote Baldassare – laureatosi nel 1604 – ad intraprendere la professione di assessore al fianco dei rettori veneziani. Baldassare preferisce però dedicarsi alla vita religiosa: affinché le riflessioni e le considerazioni proposte in quell'occasione non risultino del tutto vane, a distanza di molti anni Bonifacio decide di dare alle stampe il suo *Discorso* in cui illustra i compiti e le funzioni demandate agli assessori nelle corti dell'entroterra<sup>55</sup>. Il giurista si interroga sull'ordine delle fonti che ciascun giudice è tenuto ad osservare nella risoluzione di una lite e precisa che, in mancanza di una norma statutaria o di una legge del Serenissimo Principe, si deve giudi-

---

<sup>53</sup> *Ivi*, p. 11.

<sup>54</sup> *Ivi*, p. 12.

<sup>55</sup> In quest'opera per la prima volta «si affrontava in maniera estesa e diretta il ruolo e la funzione di quei giudici che svolgevano la loro attività nei tribunali più importanti della Terraferma veneta e che erano reclutati nel mondo dei giuristi e in particolare in quei ristretti e potenti collegi dei giudici, che ne raccoglievano l'élite». *L'Assessore: discorso del Sig. Giovanni Bonifaccio in Rovigo MDCXXVII*, a cura di C. POVOLO, Pordenone, 1991, p. 16.

care «secondo la decisione delle leggi civili, che io più propriamente Romane leggi soglio nominare». Il diritto romano quindi ha un suo preciso spazio di vigenza, sebbene ad esso si debba fare ricorso soltanto in via sussidiaria<sup>56</sup>. In termini ancor più espliciti si esprime ad inizio Settecento il giurista padovano Gaspare Morari che affronta la stessa questione in un passo della sua *Pratica de' Reggimenti in Terraferma* pubblicata nel 1708. Secondo Morari, in assenza di una disposizione statutaria, il giudice deve fare ricorso alla legge veneziana; in via ulteriormente subordinata, la disciplina deve essere espunta dal diritto imperiale: le leggi romane infatti «non possono dirsi forestiere ma nostre italiane» e di queste quindi occorre valersi «come di cosa propria in deficienza delle particolari del Principe Serenissimo»<sup>57</sup>.

Di tutt'altra opinione il giurista veronese Giulio Dal Pozzo, autore di un'opera intitolata *Le istituzioni della prudenza civile fondate su le leggi romane e conformate alle leggi venete* data alle stampe nel 1697. Anche Dal Pozzo si chiede quali norme debba osservare il giudice di una città suddita nella risoluzione di una controversia soggetta alla sua giurisdizione, giungendo però a conclusioni molto diverse. Al primo posto vanno senza dubbio applicate le norme degli statuti cittadini, di cui deve essere garantita piena osservanza. Il problema si pone quando la disciplina statutaria risulta essere carente e lacunosa. In tale circostanza il giudice deve fare ricorso allo *ius commune*. Il termine *ius commune*, però, può essere interpretato in una duplice direzione: l'espressione infatti

---

<sup>56</sup> Se anche il diritto romano si dovesse rivelare manchevole, Bonifacio esorta gli assessori a giudicare «conforme alla commune opinion de' Dottori, poi secondo le buone usanze et approvate consuetudini forensi et finalmente secondo la vostra ben regolata coscienza». Secondo il giurista rodigino, i giudici devono lasciarsi guidare dai principi dell'equità naturale ed essere mossi dal costante desiderio «di troncare i cavilli et metter fine alle liti». *Ivi*, p. 55.

<sup>57</sup> «E per maggior comprobazione di tal verità» l'assessore padovano ricorda che il Serenissimo Principe «mantiene e conduce a suoi stipendi nel famoso Studio di Padova i più conspicui e accreditati soggetti anco forestieri, ch'oltre l'altre scienze leggono e insegnano pubblicamente per quello riguarda alla legge queste sole materie imperiali». G. MORARI, *Prattica de' reggimenti in terraferma*, Padova, 1708, pp. 180-181.

può alludere al diritto romano comune oppure al diritto della Dominante e quindi alla legislazione veneziana. Dal Pozzo non ha alcuna esitazione nell'affermare che nei territori della Repubblica è appunto questa il solo ed unico diritto comune<sup>58</sup>. Alcuni statuti però – il giurista ne è consapevole – stabiliscono espressamente che, in mancanza di una norma statutaria o consuetudinaria, si debba ricorrere alla legge romana «onde pare chiaro che in tal caso la legge romana supplisca alla deficienza della statutaria municipale». Dal Pozzo reputa «mostuoso» che in qualche città della Terraferma le leggi romane abbiano la precedenza su quelle veneziane: le norme romane devono essere considerate alla stregua di un diritto estero e quindi non dovrebbero in alcun caso prevalere sulle leggi del Serenissimo Principe che, in quanto complete ed esaustive, non necessitano di alcuna integrazione *ab externo*<sup>59</sup>. Tra il pensiero manifestato a fine Seicento da Giulio Dal Pozzo e l'opinione di cui si sarebbe fatto portavoce undici anni più tardi Gaspare Morari vi è dunque una notevole distanza.

La tesi enunciata nelle *Instituzioni* è chiaramente intrisa di «esasperato orgoglio nazionalistico»<sup>60</sup>. Dal Pozzo esalta l'originalità del diritto veneto e la sua funzione unificante in un contesto caratterizzato da uno spiccato pluralismo, adottando un linguaggio encomiastico ed apologetico in cui non vi è spazio per una riflessione equilibrata sul rapporto tra la città lagunare e lo *ius commune*. In tal modo però si corre un dupli-

---

<sup>58</sup> «[S]e una Città passa dal dominio di un Principe ad un altro, quantunque gli Statuti di essa si conservino, nulladimeno in mancanza di essi non si ricorre alle Leggi del Principe passato, ma del novello». G. DAL POZZO, *Le istituzioni della prudenza civile fondate su le leggi romane e conformate alle leggi venete, nelle quali si stabilisce il jus universale delle genti con l'autorità dei giureconsulti, con le massime dei politici e coi riscontri degli storici*, Venezia, 1697, p. 11.

<sup>59</sup> Al diritto romano, pertanto, non viene attribuito valore normativo nemmeno in mancanza di legislazione veneziana: situazioni di questo genere non sono concepibili «non dandosi caso anco inopinato a cui le leggi venete, come provide, non habbino proveduto». Dal Pozzo peraltro specifica che se la legge romana deve essere esclusa «in quanto all'autorità», non deve invece essere accantonata «in quanto alla ragione che può somministrare quando è confacevole alli precetti di Dio e della Natura». *Ivi*, pp. 11-14.

<sup>60</sup> L. PANSOLLI, *La gerarchia delle fonti*, cit., p. 234.

ce rischio: da un lato si disconosce la multiforme complessità del reale in cui il diritto romano continua ad avere un suo ruolo, dall'altro lato si certifica una frattura tra la cultura giuridica veneziana e gli scenari consolidatisi a livello europeo. Ai giuristi settecenteschi spetterà dunque il compito di instaurare, o meglio ripristinare, un dialogo con la tradizione di diritto comune per evitare di trovarsi isolati in una torre d'avorio.

#### 4. *Una nuova consapevolezza: la dottrina veneta settecentesca*

Nel corso del XVIII secolo l'atteggiamento della dottrina veneta nei confronti del diritto romano cambia sensibilmente. Negli ultimi decenni di vita della Serenissima, i toni celebrativi ed apologetici lasciano il posto ad una più critica ponderatezza di giudizio nel tentativo di ricomporre una frattura che, almeno sul piano dottrinale, sembrava insanabile. A partire dagli anni Cinquanta del Settecento si assiste infatti ad un «prudente avvicinamento alla dottrina romanistica»<sup>61</sup> che con il passare del tempo acquista sempre più forza e vigore sino a determinare un vero e proprio rovesciamento di prospettiva: il diritto romano – dal quale in passato si era voluto prendere le distanze – diventa ora un modello, anzi il modello di riferimento. Nel rapporto tra Venezia ed il diritto comune, la dottrina veneta sceglie di abbandonare la sua «primitiva posizione, fino a rimetter in discussione la validità della sua antica ostilità nei confronti di quest'ultimo»<sup>62</sup>.

Questo mutato atteggiamento si riscontra nitidamente nella celebre opera di Vettore Sandi, intitolata *Principi di Storia civile della Repubblica di Venezia*<sup>63</sup>. Nei nove volumi che com-

<sup>61</sup> S. GASPARINI, *I giuristi veneziani*, cit., p. 100.

<sup>62</sup> G. Cozzi, *Fortuna, o sfortuna, del diritto veneto nel Settecento*, cit., p. 351.

<sup>63</sup> La carriera di Vettore Sandi (1703-1784) è totalmente rivolta all'esercizio della professione forense dapprima come avvocato presso le Corti di San Marco e poi come avvocato fiscale della Serenissima Signoria. Sandi peraltro affianca alla pratica del foro un'intensa attività di studio e di ricerca nelle biblioteche e negli archivi della Serenissima. Tra il 1755 ed il 1756 l'edito-

pongono le due sezioni della monumentale opera dell'avvocato veneto, data alle stampe tra il 1755 ed il 1772, la storia di Venezia viene ripercorsa in ordine cronologico a partire dal basso medioevo sino agli anni Sessanta del Settecento. Nel secondo volume, dedicato alle vicende che caratterizzano i secoli XII e XIII, Sandi riflette sul ruolo avuto dal diritto romano nella redazione dello *Statutum Novum* di Jacopo Tiepolo. A tal proposito l'autore spiega che:

«Li Veneziani e compilatori e cittadini nel secolo XIII per formar li cinque libri dello Statuto regolativo delle azioni civili ne' Tribunali meditarono certamente sovra le leggi Romane raccolte già ne' suoi libri da Giustiniano Magno, delle quali non può negarsi e nozione ed intendimento ad una nazione circondata da Cittadi, ove il Diritto Romano regnava nel foro e nelle Cattedre delle principali Università Italiane Padovana, Bolognese, Ravennate, tutte in vigore, e colle quali tutte v'era convivenza e commercio [...]»<sup>64</sup>.

Secondo Sandi, dunque, i compilatori dello *Statutum* senza dubbio tennero presente il diritto romano e lo fecero scegliendo le nozioni e i provvedimenti più adatti all'indole e alle consuetudini della società civile veneziana. Il diritto giustiniano, infatti, non venne copiato «servilmente e con manuese meccanismo», ma al contrario fu oggetto di un'attenta medi-

---

re veneziano Sebastian Coletti pubblica i *Principi della storia civile della Repubblica di Venezia dalla sua fondazione sino all'anno di N.S. 1700*, un'opera composta di sei volumi in cui Sandi mette a frutto l'esperienza acquisita nelle aule dei tribunali e i risultati delle ricerche svolte in archivio. Tra il 1769 ed il 1772 l'opera si arricchisce di ulteriori tre volumi dedicati all'evoluzione normativa ed istituzionale e al dibattito dottrinale settecentesco (*Principi di storia civile della Repubblica di Venezia dall'anno del N.S. 1700 sino all'anno 1767*). Informazioni biografiche sull'autore si trovano in L. ROSSETTO, *Sandi Vettore Felice*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 90, 2017, pp. 142-144. Per un ulteriore approfondimento si veda anche: F. DALLA COLLETTA, *I Principi di storia civile di Vettor Sandi. Diritto, istituzioni e storia nella Venezia di metà Settecento*, Venezia, 1995.

<sup>64</sup> V. SANDI, *Principi di storia civile della Repubblica di Venezia dalla sua fondazione sino all'anno di N.S. 1700 [...] Volume secondo dall'anno 1000 sino al 1300*, Venezia, 1755, p. 849.

tazione che condusse a rigettare norme e principi non in linea con lo spirito e i bisogni della città lagunare e ad accogliere invece ciò che si reputava «ragionevolmente più equo, più naturale, e più confacente alle circostanze proprie»<sup>65</sup>. Questo modo di procedere rispecchia pienamente la mentalità pragmatica dei veneziani, che non disdegnano di adottare istituti di altri ordinamenti quando li ritengono utili alle proprie esigenze, adattandoli ai costumi e alle prassi locali, sempre pronti a riformarli ed eventualmente accantonarli se non si rivelano adeguati allo scopo, alla continua ricerca di una disciplina che possa garantire efficienza e funzionalità nei rapporti interni come nei traffici internazionali<sup>66</sup>.

Una piena conferma di questo mutato atteggiamento si ritrova nelle parole di un altro autore settecentesco: Giuseppe Pavissi<sup>67</sup>. Nel 1765 Pavissi pubblica un'opera poco nota agli studiosi, che tuttavia merita attenta considerazione perché consente di far luce su taluni meccanismi della giustizia civile veneta e sul ruolo avuto dalla giurisprudenza nei territori della città lagunare. L'opera – intitolata *Storia delle cause civili agitate e definitivamente decise dagli Eccellentissimi Consigli e Collegi della Serenissima Repubblica di Venezia* – è articolata in cinque brevi tomi in cui vengono illustrati quindici casi discussi e risolti dalle supreme magistrature veneziane negli anni Sessanta del Settecento<sup>68</sup>.

---

<sup>65</sup> *Ivi*, p. 851.

<sup>66</sup> Come notava Cassandro oltre cinquant'anni fa, i veneziani sono gente pratica «che prima di impegnarsi ama vedere come vanno le cose». G. CASSANDRO, *Concetto, caratteri e struttura dello stato veneziano*, cit., p. 40.

<sup>67</sup> Emmanuele Antonio Cicogna annoverava Giuseppe Pavissi, di cui allo stato attuale non si possiedono informazioni biografiche, tra gli scrittori legali in materia di diritto civile: E.A. CICOGNA, *Saggio di bibliografia veneziana*, Venezia, 1847, p. 179. Per un approfondimento si rinvia a C. PASSARELLA, *op. cit.*, pp. 121-123 e 161-162.

<sup>68</sup> L'opera di Pavissi rappresenta una goccia nel mare della giurisprudenza veneziana: la raccolta infatti prende in considerazione una porzione infinitesimale della casistica che quotidianamente le magistrature veneziane sono chiamate a risolvere. Dieci anni più tardi, l'ambizioso progetto di Pavissi viene proseguito da un autore anonimo che nel 1775 pubblica una *Raccolta storica de' sovrani giudicj che seguono di tempo in tempo negli eccellentissimi Consigli e Collegi della Serenissima Repubblica di Venezia*. Sfortunatamente an-

La narrazione delle controversie è preceduta da una succinta ma significativa introduzione, in cui l'autore si sofferma anche sul rapporto tra Venezia ed il diritto comune. Pavissi osserva come «un bando totale non diedero i veneziani alle Romane leggi, che che da parecchi scrittori venga al contrario asserito». <sup>69</sup> Innanzitutto, dunque, l'autore prende esplicitamente le distanze da quell'atteggiamento di fiera ed orgogliosa indipendenza di pensiero che aveva contraddistinto il dibattito dottrinale nei secoli precedenti. Nel passo successivo, Pavissi spiega meglio il suo punto di vista e chiarisce che i veneziani non ricevettero le leggi romane «quali signoreggianti padrone», ma «quali compagne che nell'arduo impegno di formare nuove leggi loro aiuto porgessero». L'immagine evocata dall'autore è eloquente: il diritto romano ha senza dubbio avuto un ruolo importante ma non è mai stato concepito come un diritto superiore o vincolante da imitare pedissequamente, bensì come modello dal quale attingere ciò che risulta opportuno. Le leggi romane assumono questa funzione tutte le volte in cui il legislatore lagunare riscontra in esse il lume della ragione: alla ragione infatti, e soltanto ad essa, i Veneziani riconoscono il ruolo di «assoluta padrona e sovrana» <sup>70</sup>.

L'argomentazione di Pavissi risulta influenzata dalle categorie concettuali proprie del razionalismo giuridico moderno. È molto probabile infatti che Pavissi conoscesse ed apprezzasse

---

che questo progetto rimane incompleto: viene dato alle stampe esclusivamente il primo volume in cui sono descritti quattro soli casi. In un'epoca in cui le raccolte di *decisiones* incontrano un notevole successo di pubblico nel resto d'Europa, le opere di Pavissi e del suo successore pare non abbiano avuto diffusione al di fuori dei confini della Repubblica. Sotto questo profilo, l'unicità della giurisprudenza veneziana emerge in tutta la sua pienezza. M. ASCHERI, *Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all'età moderna*, Bologna, 1989, p. 119. Recentemente Ascheri ha definito la realtà veneziana come una «vivid exception to the general picture of judicial practice in Italy». M. ASCHERI, *Italy from Medieval Times to 1800, in European Supreme Courts. A Portrait through History*, a cura di A.A. WIJFFELS, C.H. VAN RHEE, Londra, 2013, p. 42.

<sup>69</sup> G. PAVISSI, *Storia delle cause civili agitate e definitivamente decise dagli Eccellentissimi Consigli e Collegi della Serenissima Repubblica di Venezia*, I, Venezia, 1765, p. 14.

<sup>70</sup> Le leggi civili romane dunque sono accolte soltanto se «derivanti da un fonte sì chiaro e sì perenne». *Ivi*, p. 15.

zasse le idee enunciate da Jean Domat nella sua monumentale opera *Les lois civiles dans leur ordre naturel* pubblicata in Francia a partire dal 1689. Come è noto, Domat identifica il diritto naturale con il diritto romano attribuendo al termine ragione un significato preciso: la ragione – scrive Cavanna – è il «lume della scienza e della saggezza umana, che permette al soggetto di distinguere il vero dal falso e che gli rende possibile la conoscenza scientifica, attraverso l'esperienza, dei principi che regolano l'universo»<sup>71</sup>. È celebre la definizione proposta da Domat nella prefazione della sua opera: i libri del diritto romano sono «le dépôt des règles naturelles de l'équité»<sup>72</sup>. È proprio in quest'ottica che i giuristi veneti del tardo Settecento attribuiscono al diritto romano il valore di eminente autorità dottrinale, ancorché privo di forza cogente all'interno dei confini della Serenissima<sup>73</sup>.

In secondo luogo, il ragionamento di Pavissi pare ricollegarsi ideologicamente al razionalismo giuridico di matrice tedesca. Nella sua opera sembrano riconoscibili influssi della scuola wolffiana, che conferisce validità al diritto romano «entro i limiti della sua aderenza ai canoni assoluti della ragione»: in questa prospettiva – scrive ancora Cavanna – le leggi romane possono «offrire schemi e contenuti per l'elaborazione

---

<sup>71</sup> A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, I, Milano, 1982, p. 361.

<sup>72</sup> J. DOMAT, *Les lois civiles dans leur ordre naturel*, Parigi, 1689, préface. Per Giovanni Tarello la novità insita nell'opera di Domat consiste proprio nell'idea della ragione come «somma delle esperienze umane e del diritto romano come il più grande deposito storico di esperienze, di ragionamenti, di scienza nel senso secentesco della parola». G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, 1976, p. 172. Secondo Italo Birocchi tuttavia «la pretesa che il diritto romano costituisca un deposito di ragione o di diritto naturale immutabile ha nella costruzione di Domat un valore tanto fondante, quanto ideologico». I. BIROCCHI, *op. cit.*, p. 137.

<sup>73</sup> A Venezia il diritto romano «aveva unicamente autorità dottrinale, in quanto si conformava ai dettami della naturale giustizia e dell'equità». D. MANIN, *Della veneta giurisprudenza civile mercantile e criminale. Discorso di Daniele Manin tratto dal primo volume dell'opera intitolata Venezia e le sue lagune*, Venezia, 1848, p. 17.

del diritto naturale»<sup>74</sup>. L'influsso che queste idee hanno avuto sul pensiero di Pavissi è evidente: il diritto romano è considerato un modello da cui trarre ispirazione nella misura in cui in esso si riflette il lume della ragione<sup>75</sup>. È opportuno notare sin d'ora come nelle articolazioni metodiche della scuola wolfiana vi sia la costante presenza dello schema *personae – res – actiones* che, come vedremo, assurge a fondamento delle costruzioni classificatorie elaborate da alcuni autori veneti nel tardo Settecento.

Non tutti i giuristi, però, invocano il diritto romano-comune come esempio di ragionevolezza da imitare nel tentativo di migliorare la legislazione veneta: tra le voci settecentesche, infatti, c'è anche chi ridimensiona il valore attribuito al diritto giustiniano e prosegue la serie di quanti avevano esaltato le leggi veneziane, illuminate dai principi dell'equità e corrette secondo quanto suggerito dall'esperienza. Questo è l'obiettivo del giurista vicentino Giovanni Maria Negri, che nel 1771 dà alle stampe una *Dissertazione storico critico legale sopra la veneta giurisprudenza*<sup>76</sup>. L'autore dichiara di provare venerazione per la compilazione giustiniana, che definisce un «magnifico romano pezzo d'antichità», ma ritiene che essa sia più

---

<sup>74</sup> A. CAVANNA, *op. cit.*, pp. 351-52. Sul pensiero di Wolff e la scuola wolfiana: G. TARELLO, *op. cit.*, pp. 144-56.

<sup>75</sup> La circolazione dell'opera di Christian Wolff in area veneta è attestata dall'edizione veneziana delle *Institutiones iuris naturae et gentium* pubblicata a partire dal 1761 per i tipi di Pezzana.

<sup>76</sup> «Potessi io senza farmi reo d'audacia prender più arditamente di mira i Romani e risalendo alla stessa Romana Giurisprudenza con bilancia filosofica partitamente assegnar i vantaggi delle venete leggi al di sopra delle compilazioni stesse di Giustiniano. Posciachè quando il confronto è nobile, la lode ha un peso grandissimo». *Dissertazione storico critico legale di Gio Maria Negri vicentino sopra la veneta giurisprudenza*, Padova, 1771, p. XI. Giovanni Maria Negri scrive la sua *Dissertazione* un anno dopo essersi laureato presso l'ateneo di Padova. Nei decenni successivi si dedica all'esercizio della professione forense presso il foro di Vicenza. Nel 1815, ormai alle soglie dei settant'anni, Negri pubblica un volume intitolato *Dei difetti del Codice [...] Napoleone e dei pregi del Codice civile austriaco*. La figura e l'opera dell'avvocato vicentino sono state studiate da C. VALSECCHI, *L'avvocatura veneta tra diritto comune e codici: il caso del vicentino Giovanni Maria Negri*, in *Avvocati e avvocatura nell'Italia dell'Ottocento*, a cura di A. PADOA SCHIOPPA, Bologna, 2009, pp. 521-624.

adatta alle accademie che ai governi, quindi elogia il legislatore lagunare che ha saputo sottrarsi a quello che viene enfaticamente definito un «perpetuo vassallaggio»<sup>77</sup>. Negri ritiene che la legislazione veneziana sia migliore di quella romana sotto diversi profili ed in molteplici settori: dalla regolazione delle avarie al sistema delle accessioni, dalla disciplina dei frutti alla materia successoria. La conclusione della *Dissertazione* non lascia adito a dubbi: «le leggi civili venete sono ottime in se stesse, e stupende in relazione delle romane»<sup>78</sup>. L'opinione del Negri, tuttavia, è espressione di un atteggiamento che nella seconda metà del XVIII secolo appare minoritario<sup>79</sup>: come abbiamo visto e come avremo modo di constatare ulteriormente, nella manualistica dell'epoca prevale l'orientamento opposto, volto a far emergere affinità e concordanze tra il diritto comune e quello veneto in un clima di dialogo e di confronto in cui l'orgoglio nazionalistico ha ormai ceduto il passo ad un atteggiamento più maturo ed equilibrato.

---

<sup>77</sup> G.M. NEGRI, *op. cit.*, pp. VI-VII.

<sup>78</sup> *Ivi*, p. XXV.

<sup>79</sup> Tra gli «irriducibili sostenitori del diritto veneto» Gaetano Cozzi annovera Carlo Goldoni, che nella sua commedia *L'avvocato veneziano* «dimostra la superiorità sul piano giuridico ed umano del diritto veneto nei confronti del romano». G. COZZI, *Fortuna, o sfortuna, del diritto veneto nel Settecento*, cit., p. 351. In un passo della celebre commedia, Carlo Goldoni, per mezzo del suo personaggio, l'avvocato veneziano Alberto Casaboni, ritiene opportuno difendere lo stile veneto a fronte di un «avversario seguace del jus comun»: Casaboni dichiara che lascerà da parte il «testo imperiale» per fare riferimento soltanto al «veneto testo» che non ha nulla da invidiare a «tutti i digesti di Giustiniano». In mancanza di una disposizione statutaria, l'avvocato farà ricorso ai precedenti giudiziari, alle «leggi particolari dei magistrati», all'equità e alla ponderazione delle circostanze, che valgono «infinitamente più de tutte le dottrine dei autori legali». Una chiara presa di posizione che emerge sin dalle prime pagine dell'opera, in cui l'autore rivolge ai lettori la seguente dichiarazione d'intenti: «se parrà ch'io abbia esaltato il Veneto stile sopra quello che dicesi del *Jus comune* e se nel rendere vincitore il mio Veneziano sarò imputato di parzialità ai miei collegli e compatriotti non è ch'io non apprezzi egualmente la pratica ed il sistema a noi straniero, ma sarò ben compatibile, se in ciò facendo, avrò seguito il dettame della natura». C. GOLDONI, *L'avvocato veneziano*, in *Opere complete di Carlo Goldoni*, Venezia, 1908, pp. 407-512.

5. «L'inevitabile confronto» tra diritto veneto e *ius commune*

Nel tardo Settecento molti autori veneti si cimentano in quello che Silvia Gasparini ha definito «l'inevitabile confronto»<sup>80</sup>. Nelle opere dei giuristi di quest'epoca, diritto veneto e diritto comune sono oggetto di una comparazione dia-cronica nel tentativo di indagare le origini e seguire gli sviluppi dell'uno e dell'altro, evidenziando le concordanze e analizzando le discordanze riscontrate nella disciplina dei singoli istituti. Questo lavoro mira ad un duplice risultato: da un lato viene dato uno spazio sempre più consistente al diritto romano, concepito come sistema di categorie e concetti da utilizzare come pietra di paragone, dall'altro lato viene conferita nuova dignità scientifica al diritto veneziano che sino a quel momento aveva rivendicato la sua spiccata originalità nel panorama europeo. I giuristi settecenteschi sembrano rendersi conto che questo sentimento di fiero orgoglio nazionalistico aveva di fatto causato l'isolamento di Venezia a livello culturale e ideologico e cercano di porvi rimedio sperimentando un nuovo genere letterario: una manualistica di taglio comparativo in cui esporre punti di contatto ed elementi di diversità tra diritto comune e veneto.

Prima di addentrarsi nella disamina puntuale del pensiero dei singoli autori sono doverose due considerazioni. In primo luogo è interessante osservare come questo vivace dibattito dottrinale si sviluppi con un certo ritardo rispetto alle esigenze della prassi: abbiamo visto come nella realtà quotidiana la Dominante avesse collaudato già dal XVI secolo canali di comunicazione e collaborazione tra centro e periferia che avevano dato buona prova di sé. In via di prassi, dunque, la cultura giuridica veneziana e la tradizione romanistica già da tempo riuscivano a convivere, nonostante talune innegabili difficoltà. Sino alla seconda metà del Settecento, tuttavia, su questi stessi temi è mancata una riflessione dottrinale matura ed equilibrata. La manualistica di fine secolo rappresenta quindi una presa di coscienza, seppure un po' tardiva, su una que-

---

<sup>80</sup> S. GASPARINI, *I giuristi veneziani*, cit., p. 99.

stione che fino a quel momento aveva trovato altri meccanismi di risoluzione.

In secondo luogo non si può non notare come questo rinnovato interesse per il diritto romano riaffiori in un periodo in cui la tradizione di diritto comune sta vivendo una profonda crisi<sup>81</sup>. Proprio quando gli altri Stati stanno tentando di emanciparsi da quello che Negri non ha esitato a definire un «perpetuo vassallaggio», i giuristi veneziani maturano una nuova sensibilità ed intraprendono la via della comparazione meticolosa e puntuale. Nel tardo Settecento, infatti, anche il diritto della città lagunare sta attraversando una fase di crisi, ed allora il confronto tra diritto veneto e *ius commune* può rivelarsi uno strumento utile per dare nuova linfa vitale ad un sistema normativo che necessita di un esteso rinnovamento<sup>82</sup>.

Tra i primi ad intraprendere questa strada deve essere annoverato il friulano Giuseppe Suzzi, autore di un *Compendio della giurisprudenza civile romana e veneta*, pubblicato postumo nel 1768 ed in seguito divenuto manuale di studio utilizzato nell'Accademia dei Nobili della Giudecca<sup>83</sup>. L'opera è ar-

---

<sup>81</sup> Su questo tema: R. AJELLO, *La rivolta contro il formalismo*, in Id., *Arcana Juris: diritto e politica nel Settecento italiano*, Napoli, 1976, pp. 273-358; A. CAVANNA, *op. cit.*, pp. 193-251; R. BONINI, *Crisi del diritto romano. Consolidazioni e codificazioni nel Settecento europeo*, Bologna, 1985; G. CASSANDRO, *La crisi del diritto comune*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, 1988, pp. 5-26; L. SOLIDORO MARUOTTI, *La tradizione romanistica nel diritto europeo*, II, *Dalla crisi dello ius commune alle codificazioni moderne*, Torino, 2003. Per un'indagine sullo stesso tema in relazione ad un particolare ordinamento giuridico: R. AJELLO, *Legislazione e crisi del diritto comune nel Regno di Napoli: il tentativo di codificazione carolino*, in *Arcana Juris*, cit., pp. 27-108.

<sup>82</sup> Claudio Povoło osserva come la crisi del diritto veneto derivi da una crisi più profonda che interessa il sistema politico-istituzionale nel suo complesso. Nei secoli seguenti, tuttavia, questo tema – come molte questioni inerenti la Repubblica veneta – è destinato a cadere «nelle maglie inestricabili del mito». C. POVOLO, *Un sistema giuridico repubblicano: Venezia e il suo Stato territoriale (secoli XV-XVIII)*, in *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*. Atti del convegno internazionale Alghero 4-6 novembre 2004, a cura di I. BIROCCHI, A. MATTONE, Roma, 2006, p. 305.

<sup>83</sup> Per un approfondimento si rinvia a S. DEOTTO, *Suzzi Giuseppe*, in *Nuovo Liruti. Dizionario biografico dei friulani*, II, *L'età veneta*, a cura di C. SCALON, C. GRIGGIO, U. ROZZO, Udine, 2009, pp. 2433-2435. Pochi anni prima, invero, un altro giurista friulano, Gaspare Vattolo, aveva pubblicato un manua-

ticolata in tre libri, dedicati rispettivamente alle *personae*, alle *res* e alle *actiones* in ossequio alla tripartizione gaiana, una scelta sistematica che rivela immediatamente l'intenzione di rifarsi alla scienza romanistica<sup>84</sup>. Nello sviluppo della trattazione, l'autore esamina gli istituti di diritto privato, riportando per ciascuna materia anzitutto la disciplina di *ius commune* e poi la legislazione veneta, evidenziando analogie e differenze tra l'uno e l'altra. Suzzi, che nutre una profonda ammirazione nei confronti del diritto romano, così scrive: «al presente le leggi di Giustiniano vagliono appresso tutti i popoli christiani ed esse formano dappertutto lo studio del gius civile». Infatti, se è vero che ogni città «ha i suoi statuti e le sue leggi particolari» è altrettanto vero che «quando queste mancano a quelle si ricorre»<sup>85</sup>. L'autore non manca di precisare che chi vive a Venezia deve conoscere anche le leggi venete: a queste però Suzzi riserva uno spazio residuale nell'assoluta convinzione, esplicitamente dichiarata, che lo studio del diritto civile coincida con lo studio delle leggi romane.

Pochi anni più tardi lo stampatore Domenico Battifoco pubblica un'opera significativamente intitolata *Concordanza del diritto comune col veneto*. L'autore, Antonio Zuanelli<sup>86</sup>, intende portare alla luce le corrispondenze tra diritto comune

---

le destinati agli studenti in cui il diritto romano è analizzato nel suo sviluppo storico: G. VATTOLO, *Elementi della scienza civile con nuovo metodo ordinati, che servono specialmente per istruzione della gioventù*, Venezia, 1757.

<sup>84</sup> Nel primo libro vengono esaminati gli istituti della patria potestà, del matrimonio, dell'adozione, delle tutele e delle curatele; nel secondo libro sono analizzati i diritti reali, con particolare riferimento al diritto di proprietà e ai modi di acquisto della stessa (usucapione, successione intestata, successione testamentaria e obbligazioni); nel terzo libro, infine, l'autore focalizza la sua attenzione su azioni ed eccezioni.

<sup>85</sup> G. SUZZI, *Compendio della giurisprudenza civile romana e veneta*, Venezia, 1768, p. CVI.

<sup>86</sup> Dopo essersi addottorato a Padova *in utroque iure* nel 1749, Zuanelli diviene maestro nel Seminario Ducale di Venezia, istituito da Papa Gregorio XIII per provvedere all'educazione dei giovani seminaristi. La prima opera di Zuanelli – pubblicata nel 1769 ed intitolata *Nuova grammatica per le due lingue latina e toscana* – è rivolta ai giovani che frequentano le pubbliche scuole della città lagunare. Tre anni più tardi viene data alle stampe la *Concordanza*, dedicata ai Riformatori dello Studio di Padova. L. ROSSETTO, *Zuanelli Antonio*, in *DBGI*, II, p. 2094.

e veneto, affinché i suoi lettori – i giovani desiderosi di intraprendere l'esercizio della professione forense – possano avere un'idea chiara e distinta della giurisprudenza in ogni ambito del diritto civile. Nelle prime pagine dell'opera, Zuanelli chiarisce come la ragione comune – o civile – sia per antonomasia quella romana «che è stata sempre ed è di somma autorità e dignità». Subito dopo, tuttavia, l'autore specifica che «nei regni e repubbliche libere, qual è la Serenissima Repubblica di Venezia, per ragion civile e comune s'intende quella della città dominante»<sup>87</sup>. Zuanelli, dunque, ritiene che la legislazione veneta sia diritto comune nei Domini, ma al contempo è fermamente convinto che tra diritto veneto e leggi romane vi siano profili di affinità che i giuristi devono essere in grado di riconoscere.

Nel 1787 viene dato alle stampe un altro manuale che appartiene al genere letterario di cui ci stiamo occupando. L'opera, scritta da Ubaldo Bregolini ed intitolata *Elementi di giurisprudenza civile secondo le leggi romane e venete*, si articola in quattro volumi concepiti come manuale rivolto agli studenti<sup>88</sup>. L'autore infatti è professore di eloquenza e diritto civile nelle scuole di Venezia<sup>89</sup>: proprio pensando ai suoi allievi, Bregolini

---

<sup>87</sup> A. ZUANELLI, *Concordanza del diritto comune col veneto esposta in IV libri secondo l'ordine delle Istituzioni di Giustiniano imperatore, con in fine un'appendice sopra le regole della ragion civile e canonica: opera che dà una chiara e distinta idea della giurisprudenza, e specialmente utilissima a' giovani che si vogliono incamminare alla pratica del foro veneto*, Venezia, 1772, p. 16.

<sup>88</sup> Ubaldo Bregolini nasce a Noale nel 1722. All'età di 19 anni si laurea in giurisprudenza a Padova e subito si distingue per le sue abilità retoriche e dialettiche, al punto che il celeberrimo avvocato Carlo Cordellina lo avrebbe voluto nel suo studio; Bregolini tuttavia preferisce indossare l'abito talare. I suoi *Elementi di giurisprudenza civile secondo le leggi romane e venete* sono destinati ad avere grande fortuna anche al di fuori del territorio veneto. Per ulteriori dettagli: N. VIANELLO, *Bregolini Ubaldo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 14, 1972, pp. 116-118.

<sup>89</sup> Negli anni in cui insegna Bregolini, a Venezia è appena entrata in vigore una riforma del corso di studi articolato in 8 classi: un ciclo inferiore strutturato in 5 classi ed un ciclo superiore di 3 classi rispettivamente di eloquenza, teologia e filosofia. La frequenza con successo del ciclo superiore consente l'accesso agli studi universitari o l'impiego nel mondo burocratico. Su questi

ni decide di pubblicare un trattato che possa servire da guida «ne' tortuosi labirinti delle questioni legali»<sup>90</sup>.

Nel primo volume, il giurista ricorda ai giovani lettori che «tutti i sudditi veneti sono obbligati all'osservanza, e tutti i giudici sono tenuti nelle loro sentenze a conformarsi esattamente alle ordinazioni degli statuti». Riscontrata una lacuna nel tessuto normativo, si deve giudicare in conformità della consuetudine purché «ella sia approvata coll'uso del popolo e autorizzata dal decorso del tempo». In via subordinata, il giudice deve «dare sentenza conforme a quello che hanno ordinato gli statuti in casi simili per le circostanze o in casi determinabili per la stessa ragione». In ultima istanza, se l'oggetto del contendere «non rassomiglia ai casi definiti dallo statuto ne vi ha, riguardo ad esso, consuetudine alcuna», i giudici devono definire la questione secondo ciò che «crederanno essere giusto ed equo in loro coscienza»<sup>91</sup>.

Di particolare interesse in questa sede è il passaggio immediatamente successivo, in cui l'autore focalizza la sua attenzione sul concetto di arbitrio accordato ai giudici dallo statuto. L'arbitrio impone ai magistrati di giudicare secondo i principi della naturale giustizia ed equità: per poter applicare questi principi ad una casistica potenzialmente infinita si rende necessario lo studio di una «soda giurisprudenza». Dato che la giurisprudenza romana «senza contraddizione è quella fra tutte che insegna più particolareggiatamente l'applicazione de' principi dell'equità naturale ai casi possibili», il suo studio diventa indispensabile per poter risolvere qualsivoglia controversia in via equitativa. Pertanto, ed è questa la chiave di volta del ragionamento proposto dall'autore, «la stessa libertà che dona ai giudici lo statuto veneto si cangia in una dimostrazione della necessità che hanno dello studio della giurisprudenza romana»<sup>92</sup>. Nella prospettiva di Bregolini, dun-

---

temi: G. GULLINO, *La politica scolastica veneziana nell'età delle riforme*, Venezia, 1973, pp. 46-66.

<sup>90</sup> U. BREGOLINI, *Elementi di giurisprudenza civile secondo le leggi romane e venete*, I, Venezia, 1787, p. X.

<sup>91</sup> *Ivi*, pp. 49-53.

<sup>92</sup> *Ivi*, p. 54.

que, il concetto di *arbitrium* funge da anello di congiunzione tra l'ordinamento giuridico veneziano ed il diritto romano: in quest'ottica, una puntuale comparazione tra leggi civili romane e legislazione veneta si pone come momento indispensabile nella formazione di ciascun giurista, perché assicura la conoscenza dei principi equitativi che dovrebbero ispirare l'esercizio quotidiano della giustizia dispensata in qualsiasi ordinamento giuridico.

Se il trattato di Bregolini occupa una posizione di rilievo nel novero della manualistica settecentesca, l'opera sicuramente più nota, e tuttora imprescindibile per chi si accinge a studiare il diritto e le istituzioni della Serenissima, è senza dubbio il *Dizionario del diritto comune e veneto* dell'avvocato Marco Ferro, la cui prima edizione viene data alle stampe tra il 1778 ed il 1781<sup>93</sup>. L'autore espone in singole voci ordinate alfabeticamente le leggi civili, canoniche e criminali, esaminando dapprima la disciplina di diritto romano e poi la legislazione veneziana, citando anche le autorità dei giureconsulti e dei trattatisti più rinomati «le quali molto possono influire per formare un esame diligente, ed una piena disquisizione delle questioni»<sup>94</sup>.

Alla voce *Statuto*, che Ferro definisce la «raccolta delle leggi particolari della nazione» senza distinguere tra legislazione ordinaria e legislazione propriamente statutaria, l'autore osserva come nel XVIII secolo il sistema normativo veneziano non sia altro che «un ammasso di leggi obsolete, oscu-

---

<sup>93</sup> Marco Ferro nasce a Padova il 9 aprile 1750. Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza, si dedica con successo all'esercizio della libera professione. In giovane età si cimenta nella stesura dell'opera che lo avrebbe reso celebre anche oltre i confini della Serenissima Repubblica: il *Dizionario del diritto comune e veneto, che contiene le leggi civili, canoniche e criminali, i principi del gius naturale, di politica, di commercio, con saggi di storia civile romana e veneta*. Ferro muore nel mese di marzo 1784, poco prima di compiere 34 anni. P. PRETO, *Ferro Marco*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 47, 1997, pp. 198-199. Per ulteriori informazioni: S. GASPARINI, *L'avvocato Marco Ferro e il suo Dizionario dalle molte vite*, Saggio introduttivo alla riedizione anastatica su supporto magnetico del *Dizionario del diritto comune e veneto* a cura di S. GASPARINI, Università degli Studi di Padova, 2007.

<sup>94</sup> M. FERRO, *Dizionario del diritto comune e veneto*, I, Venezia, 1845<sup>2</sup>, p. XIX.

re, tra di loro in contraddizione e mancanti in alcuni punti i più essenziali»<sup>95</sup>. Tale situazione è il risultato di una politica che affonda le sue radici nel 1242, quando gli sporadici statuti preesistenti erano stati rifiutati ed integrati in un testo unitario, e proseguita poi senza soluzione di continuità sino alla prima metà del Settecento.

Un secolo dopo la promulgazione dello *Statutum Novum* di Jacopo Tiepolo, il Maggior Consiglio aveva operato un primo aggiornamento della legislazione: nel 1346, sotto il dogado di Andrea Dandolo<sup>96</sup>, era stato emanato il *Liber Sextus* allo scopo di correggere le leggi pregresse, integrare il testo con gli statuti successivi, abrogare le disposizioni ormai desuete e spiegare le questioni dubbie. Nel corso del Quattrocento il *corpus* statutario si era arricchito di alcuni decreti denominati consulti *ex authenticis* perché presi dagli «autentici fonti decretorii dei consessi che li fecero». A queste leggi «confusamente ammassate» si era aggiunta nel 1492 la *Legge Pisana delle appellazioni*, che aveva introdotto importanti novità nello svolgimento dei giudizi in sede di gravame, e qualche decennio più tardi la *Pratica del palazzo veneto*, inserita nello statuto anche se sprovvista di pubblica autorizzazione. Dal tardo Quattrocento erano entrate a far parte della compilazione le cosiddette *correzioni*, ovvero novelle agli statuti emanate dai dogi durante il loro dogado<sup>97</sup>. Nel 1729 la consultazione di questa congerie normativa era stata resa più semplice grazie alla pubblicazione di un'edizione ufficiale, il *Novissimum statutorum ac vene-*

---

<sup>95</sup> *Ivi*, II, p. 753.

<sup>96</sup> Sulla personalità politica di Andrea Dandolo: G. RAVEGNANI, *Dandolo Andrea*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 32, 1986, pp. 432-440.

<sup>97</sup> Nel novero delle correzioni che si susseguono nell'arco di quasi due secoli dal 1487 (correzione di Agostino Barbarigo) al 1677 (correzione di Alvise Contarini), una menzione particolare deve essere riservata alla correzione del doge Andrea Gritti (1537) mediante la quale viene dato un assetto sistematico all'avvocatura civile veneziana. A Venezia la categoria degli avvocati si articola in due classi distinte: coloro che esercitano un ufficio pubblico (avvocati *ordinari*) e coloro che esercitano la libera professione (avvocati *extraordinari*). Per un approfondimento si rinvia a S. GASPARINI, *Tra fatto e diritto. Avvocati e causidici a Venezia nell'età moderna. In appendice: Leone Ongarini, Istruzioni utili e necessarie al veneto interveniente o sia sollecitatore di Palazzo (1775)*, Padova, 2005.

*tarum legum volumen*, in cui troviamo altresì una serie di leggi civili e criminali tratte dai volumi conservati nella cancelleria ducale di particolare utilità perché relative a questioni ricorrenti nella pratica forense. Il *Novissimum* riuniva in un unico testo un'immane quantità di provvedimenti normativi senza però apportare alcuna innovazione<sup>98</sup>.

Secondo Ferro è innegabile che tutto questo materiale abbia bisogno di un intervento di riordino. Venezia invero già da qualche tempo aveva percepito la serietà del problema ed aveva quindi promosso alcuni progetti, nel tentativo di risolvere una situazione che rischiava di causare la paralisi dell'ordinamento<sup>99</sup>. In un simile contesto, l'autore del *Dizionario* va alla ricerca di un modello ordinante di concetti e categorie che possa ispirare una revisione complessiva del sistema, basata sui «veri fondamenti della filosofia legale, esposta con uniformità di stile, completa ed universale»<sup>100</sup>. In questo senso, lo *ius civile romanum* può fungere da valido modello di riferimento, in quanto espressione di quei principi dell'equità naturale necessari «a formare la rettitudine, il buon pensiero ed il sano giudizio»<sup>101</sup>. Lo strumento della comparazione si rivela dunque molto utile perché consente di abbattere il confine invisibile ma tangibile tra diritto comune, legislazione veneziana ed or-

---

<sup>98</sup> A. CAVANNA, *op. cit.*, I, p. 263.

<sup>99</sup> Le iniziative intraprese dal governo veneziano per affrontare il problema della certezza del diritto assumono la forma di raccolte-consolidazioni o progetti di riforma con intenti codificatori. Gli studi condotti su questi temi si focalizzano prevalentemente sul XVIII secolo. Per un approfondimento si segnalano i seguenti contributi storiografici: G. COZZI, *Fortuna, o sfortuna, del diritto veneto nel Settecento*, cit., pp. 319-410; F. VENTURI, *Settecento riformatore*, V, *L'Italia dei lumi*, II, *La Repubblica di Venezia (1761-1797)*, Torino, 1990; M. SIMONETTO, *La politica e la giustizia*, in *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima*, VIII, *L'ultima fase della Serenissima*, a cura di P. DEL NEGRO, P. PRETO, Roma, 1998, pp. 143-189; G. ZORDAN, *L'ordinamento giuridico veneziano*, cit., pp. 199-222.

<sup>100</sup> M. FERRO, *op. cit.*, II, p. 753. Si tratta di un progetto destinato a fallire in partenza secondo Claudio Povolo: il diritto veneto infatti «per i suoi tratti essenzialmente consuetudinari e per la cultura politica che lo sottendeva, era refrattario ad ogni forma di teorizzazione». C. POVOLO, *Un sistema giuridico repubblicano*, cit., p. 305.

<sup>101</sup> M. FERRO, *op. cit.*, I, p. XVI.

dinamenti particolari rimasti in vigore, portando alla luce affinità e convergenze, senza con ciò negare le discordanze esistenti tra le diverse tradizioni giuridiche<sup>102</sup>.

Il diritto romano, il cui valore come autorità dottrinale è indiscutibile, non ha peraltro forza cogente all'interno dei confini della Repubblica, nemmeno nei territori dei Domini. Venezia infatti, al momento della stipula dei patti di dedizione, si è impegnata a garantire l'osservanza degli statuti deliberati dai consigli cittadini, ma al contempo si è riservata la facoltà di interpretare e di integrare la normativa locale. Pertanto, se è vero che la città lagunare raccomanda ai rettori e a tutti i giudici della Terraferma il rispetto e la rigorosa applicazione degli statuti e delle consuetudini locali, è altrettanto vero che, in mancanza di una norma statutaria o consuetudinaria, si deve necessariamente fare ricorso allo statuto della Dominante<sup>103</sup>.

In via di prassi, tuttavia, il diritto romano è un riferimento costante, anche se non sempre dichiarato, per gli operatori attivi nell'entroterra la cui formazione si erge su tre momenti imprescindibili: la conoscenza delle leggi veneziane, la pratica del foro e lo studio del diritto comune<sup>104</sup>. Sembra dunque esserci una discrasia tra il piano concettuale, che ribadisce con determinazione il primato del diritto della capitale, e la realtà fattuale, che si fonda su equilibri più complessi in cui il diritto romano continua a far sentire il suo peso. Per trovare un punto di incontro tra dibattito dottrinale ed analisi casistica occorre prendere in considerazione un genere letterario profondamente diverso ma altrettanto ed anzi ancor più diffuso

---

<sup>102</sup> Gaetano Cozzi osserva come nella redazione delle singole voci del *Dizionario* ci sia uno squilibrio tra diritto veneto e diritto romano: il primo avrebbe una rilevanza secondaria a tutto vantaggio del secondo, al quale viene riconosciuto un ruolo predominante. G. COZZI, *Fortuna, o sfortuna, del diritto veneto nel Settecento*, cit., pp. 362-363.

<sup>103</sup> M. FERRO, *op. cit.*, II, p. 748.

<sup>104</sup> Come notava oltre trent'anni fa Ernesto Garino, la penetrazione del diritto veneto è «incapace di condur seco il trapasso degli impianti tipici della Terraferma, difesi dai giureconsulti locali formatisi, in maggioranza, all'ombra della tradizione colta dello Studio padovano». E. GARINO, *Il diritto civile*, in *Storia della cultura veneta*, 5/II, *Il Settecento*, cit., p. 150.

nel Settecento veneto, quello delle *pratiche del foro* che costituiscono «l'irrinunciabile anello di congiunzione tra teoria e prassi»<sup>105</sup>.

Tra i giuristi dell'entroterra che mirano a coniugare teoria e prassi assumono una posizione di rilievo l'avvocato veronese Domenico Micheli<sup>106</sup> e l'avvocato vicentino Antonio Lorenzoni<sup>107</sup>. Nelle opere di questi due autori, la tradizione giuridica della Terraferma ed il diritto della capitale si compenetrano vicendevolmente, nell'assoluta convinzione che il raggiungimento di un punto di equilibrio rappresenti una necessità per i professionisti del foro che operano nei territori dei Domini veneti<sup>108</sup>. Chi si dedica all'esercizio dell'avvocatura nelle corti e nei tribunali dell'entroterra sa bene quanto sia importante conoscere non soltanto le leggi municipali e gli usi forensi locali, ma anche gli orientamenti giurisprudenziali espressi dai consigli e collegi veneziani in sede di gravame. Tanto Domenico Micheli quanto Antonio Lorenzoni, infatti, decidono di curare una raccolta di cause celebri discusse e decise dalle supreme magistrature della capitale: ancorché rimaste in versione manoscritta, queste raccolte dimostrano come la giuri-

---

<sup>105</sup> C. PASSARELLA, *op. cit.*, p. 229.

<sup>106</sup> D. MICHELI, *L'ordine di procedere nei giudicj civili del foro di Verona*, Verona, 1733. Domenico Micheli è figlio del causidico Carlo Maria Micheli, attivo a Verona tra la seconda metà del Seicento e i primi anni del Settecento. Claudio Carcereri De Prati osserva come nella biblioteca Micheli vi siano testi dei grandi maestri di diritto comune dalla glossa di Accursio sino al trattato di Prospero Farinacci. C. CARCERERI DE PRATI, *La biblioteca di Carlo Maria Micheli: causidico veronese del Seicento*, Padova, 2006.

<sup>107</sup> A. LORENZONI, *Istituzioni del diritto civile privato per la provincia vicentina*, Vicenza, 1785-1786. Per ulteriori dettagli biografici su questo avvocato vicentino che vive nel periodo di transizione dalla Serenissima Repubblica al Regno Lombardo-Veneto: A. MONTI, *Lorenzoni Antonio*, in *DBGI*, II, pp. 1201-1202.

<sup>108</sup> Anche Lorenzoni, come Ferro, ritiene che in mancanza di una disciplina statutaria si debba fare ricorso allo statuto della Dominante, ma questo non significa inibire l'accesso al diritto romano perché le leggi straniere che sono state accettate da una nazione devono considerarsi come proprie di quella nazione, quindi «in tutti que' casi ne' quali sono state accettate Leggi romane o Canoniche, si dovranno queste considerare come Leggi nostre, non più come Leggi Romane o Canoniche». A. LORENZONI, *op. cit.*, I, p. 19.

sprudenza degli illustri consessi veneziani sia in grado di influenzare ed orientare la prassi giudiziaria a livello locale<sup>109</sup>.

La complessità del reale si evince anche da altre testimonianze che spesso vengono alla luce tra le carte di archivi ancora tutti da esplorare. In questo senso meritano sicura menzione le collezioni giuridiche tardo settecentesche dell'avvocato bergamasco Francesco Maria Quarenghi. Quarenghi non è autore di trattati o pratiche del foro, ma è un caparbio ed assiduo raccoglitore di documenti che nel corso dell'Ottocento pervengono, seguendo sentieri spesso tortuosi, alla Biblioteca civica Angelo Mai<sup>110</sup>. Se la parte più consistente della collezione è senza dubbio la monumentale raccolta di stampe in cause civili distribuite in 439 volumi, è d'uopo ricordare anche la sezione *Ducali ed altre cose diverse*, costituita da 45 tomi contenenti documentazione di vario tenore che testimonia l'incisante interazione tra la città lagunare ed il territorio bergamasco. Nelle carte e nei volumi della biblioteca Quarenghi – attualmente oggetto di studio e ricerca<sup>111</sup> – la tradizione di diritto comune pare rimanga sullo sfondo: ancorché non evocati esplicitamente, i principi del diritto romano operano però sottraccia come principi di equità naturale.

Una conferma di questa tesi si rinviene nell'opera di un altro giurista bergamasco: Antonio Bonsi. Nella sua *Introduzione allo studio del diritto municipale privato della città di Bergamo*, edita nel 1788, l'autore assegna l'ultimo posto nell'ordine delle fonti al diritto giustiniano che deve essere considerato come un «immenso magazzino di regole universali ...

---

<sup>109</sup> BIBLIOTECA COMUNALE DI VERONA, ms. 2821, *Civili decisioni forense raccolte dagli Statuti et altre leggi vaganti dal Sig. Domenico Micheli MDCCXXXI* e BIBLIOTECA CIVICA DI VICENZA, ms. 3020, *Lorenzoni Antonio. Casi celebri decisi dalli Collegi e Consigli Serenissimi*.

<sup>110</sup> Per un approfondimento sulla figura di Francesco Maria Quarenghi e sulla sua *Raccolta* si rinvia a <https://www.bibliotecamai.org/wp-content/uploads/2017/11/Raccolta-Francesco-Maria-Quarenghi.pdf> [accesso effettuato il 25 gennaio 2021].

<sup>111</sup> In proposito si richiama il convegno *Francesco Maria Quarenghi (1741-1807) e le sue collezioni giuridiche fra età veneziana e periodo napoleonico* organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Bergamo in data 18 dicembre 2020.

egualmente opportune ad ogni società»<sup>112</sup>. Al diritto romano quindi si deve fare ricorso per attingere tutto ciò che manca nelle leggi native – municipali e veneziane – al fine di formare un sistema legale «omogeneo coerente e regolare»<sup>113</sup>. Non a tutte le leggi romane però può essere assegnata questa funzione sussidiaria: secondo Bonsi devono essere escluse quelle che si «riferiscono particolarmente a costumi o a circostanze diverse dalle nostre» e soprattutto tutte quelle in cui manca «il conio dell'equità naturale»<sup>114</sup>. Le norme giustinianee, infatti, non hanno alcuna autorità come tali, ma possono essere evocate e applicate «come massime della ragione»<sup>115</sup>. Tra il pensiero di Antonio Bonsi, le riflessioni di Giuseppe Pavissi e gli insegnamenti di Ubaldo Bregolini sembra esserci dunque piena corrispondenza.

## 6. *Sollecitazioni innovative e riforme disattese*

Come abbiamo visto, nell'ultimo scorcio di vita della Serenissima la legislazione veneziana versa in condizioni di particolare criticità. A metà Ottocento Daniele Manin noterà come nella tarda età moderna la compilazione statutaria della città lagunare fosse alquanto imperfetta e «male accomodata ai bisogni dei magistrati e dei cittadini». Il quadro delineato da Manin è impietoso: «non tolte le antiche leggi abolite per disusuetudine o per le leggi nuove; non concordate le ripugnanti; omesse moltissime di grande importanza; nessun ordine ragionato nella distribuzione delle materie» a cui si deve aggiungere la «non approvazione di pubblica autorità per quanto in essi volumi era stato incluso da privati raccoglitori»<sup>116</sup>.

---

<sup>112</sup> A. BONSI, *Introduzione allo studio del dritto municipale privato della città di Bergamo, ossia considerazioni sulle leggi in generale ed in particolare sulle fonti sistema ed uso del detto dritto*, Bergamo, 1788, p. 178.

<sup>113</sup> *Ivi*, p. 180.

<sup>114</sup> *Ivi*, p. 179.

<sup>115</sup> *Ivi*, p. 153.

<sup>116</sup> D. MANIN, *Della veneta giurisprudenza*, cit., pp. 11-12.

Le ripercussioni di una legislazione farragginosa, contraddittoria e priva di organicità sono peraltro ben note al ceto dirigente veneziano, che già nel corso del XVII secolo aveva tentato di porre rimedio promuovendo iniziative di raccolta e certificazione del materiale normativo. È con questo spirito che negli anni Sessanta del Seicento il Consiglio dei Pregadi aveva affidato a Marino Angeli l'incarico di provvedere alla «rielaborazione sistematica di tutte le disposizioni normative da qualunque consiglio o ufficio fossero state approvate»<sup>117</sup>. Ottenuto l'incarico, il conte rodigino si era messo al lavoro su un duplice fronte: da un lato aveva condotto, in collaborazione con il personale degli archivi pubblici, un'intensa attività di ricerca e catalogazione delle leggi ancora vigenti, dall'altro lato aveva predisposto un metodo che avrebbe consentito di censire quelle stesse leggi secondo predeterminati criteri. Il progetto condotto con instancabile determinazione sfociò nella pubblicazione di un'opera intitolata *Legum Venetarum Compilatarum Methodus* suddivisa in due volumi. Il primo volume, pubblicato nel 1678, prende in esame il diritto pubblico: il testo, scritto in latino, è suddiviso in quattro sezioni dedicate rispettivamente alle persone, alle cose, alle obbligazioni e ai giudizi<sup>118</sup>. Lo stesso ordine viene riproposto nel secondo volume edito dieci anni più tardi e dedicato alle «cose private [...] sì quelle che nella confusa massa dello Statuto Veneto, in parte anco fuor d'uso, si contengono, sì quelle che dipoi per l'occorrenza e rimedio de' tempi e de' costumi statuite il più giacevano incognite»<sup>119</sup>.

---

<sup>117</sup> G. ZORDAN, *L'ordinamento giuridico veneziano*, cit., p. 201.

<sup>118</sup> *Legum Venetarum Compilatarum Methodus Aloysio Contareno Inclyto Duce Praesidentibus ad Compilationem Baptista Nanio Equite et Iulio Iustiniano S. Marci Procuratoribus. Compilatore Co. Marino Angeli I.C.*, Venezia, 1678.

<sup>119</sup> *Legum Venetarum Compilatarum Methodus Vol. II Francisco Mauroceno Inclyto Duce. Praefectis Compilationi VV. NN. Iulio Iustiniano Procuratore S. Marci et Io. Baptista Donato. Compilatore Co. Marino Angelo*, Venezia, 1688. Il secondo volume è corredato da una traduzione a fronte: questa innovazione mira probabilmente a «rendere accessibile a un vasto pubblico un testo inteso alla completa esposizione della giustizia commutativa». L. TOMASIN,

L'ambizioso progetto del conte rodigino è destinato tuttavia a rimanere incompiuto: maturata la consapevolezza che un intervento di così vasta portata risulta impossibile da realizzare, il ceto dirigente veneziano cambia strategia ed opta per progetti relativi a specifici settori del diritto, dalla disciplina feudale alla materia mercantile, dall'ambito penale a quello civile. Riformare la compilazione statutaria, ed insieme ad essa la massa della legislazione ordinaria, è una prospettiva che spaventa, sia per la quantità impressionante di documenti da catalogare, sia perché troppi interessi «avevano trovato nido e tutela nelle norme e nella prassi del diritto attuale»: anche solo una piccola modifica, quindi, avrebbe potuto mettere in discussione l'intero sistema<sup>120</sup>.

Per la presentazione di un nuovo progetto di riforma dello statuto civile veneto occorre attendere gli anni Ottanta del Settecento, quando Jacopo Chiodo, futuro direttore dell'Archivio di Stato di Venezia, assume l'incarico di Sovrintendente al sommario delle leggi<sup>121</sup>. Nel 1789, a distanza di un secolo dalla pubblicazione del secondo volume del *Metodo*, Chiodo presenta il frutto del suo lavoro, che consiste in una «mappa metodologica utile all'orientamento nel labirinto legislativo della Repubblica»<sup>122</sup>. Negli anni seguenti il progetto – denominato *Albero della veneta giurisprudenza civile* in virtù della sua struttura ramificata – viene parzialmente modificato e «rischiarato in alcune diramazioni». La nuova versione è suddivisa in tre parti dedicate rispettivamente alle «azioni civili

---

*Il volgare e la legge. Storia linguistica del diritto veneziano (secoli XIII-XVIII)*, Padova, 2001, p. 194.

<sup>120</sup> G. COZZI, *Fortuna, o sfortuna, del diritto veneto nel Settecento*, cit., p. 372.

<sup>121</sup> L'ufficio dei Soprintendenti al sommario delle leggi viene istituito dal Senato nel 1662 con il compito di «ordinare per materia e per tempo tutte le deliberazioni della Repubblica». A. DA MOSTO, *L'Archivio di Stato di Venezia. Indice generale, storico, descrittivo ed analitico*, I, Roma, 1937, p. 80. Sulla figura di Jacopo Chiodo si rinvia a L. FERRO, *Jacopo Chiodo fondatore dell'Archivio di Stato di Venezia*, in *Ad Alessandro Luzio. Gli Archivi di Stato italiani. Miscellanea di studi storici*, 1, Firenze, 1933, pp. 363-369.

<sup>122</sup> L. TOMASIN, *Il volgare e la legge*, cit., p. 240. Sul tema si veda anche G. COZZI, *Fortuna, o sfortuna, del diritto veneto nel Settecento*, cit., pp. 385-392; E. GARINO, *Il diritto civile*, cit., pp. 156-162.

de' privati», alle «azioni civili del pubblico» e all'«ordine del foro». La prima sezione è a sua volta ripartita in persone, cose ed obbligazioni: anche per Chiodo dunque il modello gaiano-giustiniano rappresenta un valido schema classificatorio<sup>123</sup>. Il progetto tuttavia non trova terreno fertile in Senato e subisce la stessa sorte di molti altri esperimenti codificatori, andando ad incrementare quello che Gaetano Cozzi ha icasticamente definito «cimitero di tentativi falliti»<sup>124</sup>.

Ancorché incompiuto, il progetto di Jacopo Chiodo rappresenta per due ragioni un tassello importante nel percorso che stiamo tracciando. Da un lato l'*Albero della veneta giurisprudenza* dimostra quanto sia avvertita l'urgenza di comporre un panorama esaustivo della legislazione vigente, sebbene questo non implichi necessariamente uno stravolgimento dei principi che governano il sistema nel suo complesso; dall'altro lato la mappa metodologica ideata da Chiodo dimostra quanto siano penetrate nella cultura veneziana le idee del giusrazionalismo, con particolare riferimento al pensiero di Jean Domat. L'opera del giurista francese infatti sembra aver esercitato un certo ascendente nella scelta dei criteri e del metodo di lavoro sperimentati dal futuro direttore dell'Archivio di Stato, che avrebbe voluto riordinare il materiale normativo all'interno di una precisa tassonomia giuridica.

Non a caso, mentre Jacopo Chiodo sta ultimando la seconda versione del suo progetto viene data alle stampe l'opera del dottor Giuseppe Andrea Zuliani che chiude la ricca e florida stagione della letteratura giuridica veneta dimostrando ancor più chiaramente l'influenza che le idee di Domat hanno avu-

---

<sup>123</sup> Per ulteriori dettagli sulla struttura e sui contenuti del progetto si rinvia a C. PASSARELLA, *op. cit.*, pp. 244-245.

<sup>124</sup> G. COZZI, *Fortuna, o sfortuna, del diritto veneto nel Settecento*, cit., p. 372. Nonostante il fallimento dell'ambizioso progetto, Chiodo riesce a raggiungere un importante risultato: l'ordinamento del fondo *Compilazione delle leggi*, ancora oggi di estrema utilità per gli studiosi. Il fondo si compone di due parti: la prima consta di 381 buste e consiste in «una collezione di leggi per materia» distribuite in ordine alfabetico; la seconda (61 buste complessivamente) comprende gli studi e i metodi escogitati dai compilatori succedutisi nel tempo, da Marino Angeli allo stesso Chiodo. *Guida generale degli Archivi di Stato*, IV, *Archivio di Stato di Venezia*, Roma, 1994, p. 924.

to nelle elaborazioni concettuali e sistematiche dei giuristi di fine Settecento.

L'opera di Zuliani consiste proprio nella riedizione del trattato del giusnaturalista francese: si tratta della «prima edizione veneta», che l'autore realizza sulla base della traduzione napoletana pubblicata tra il 1786 ed il 1790. In appendice alla trattazione di ciascun titolo, Zuliani aggiunge un'*Analisi sulle leggi civili dello Statuto veneto*: in queste pagine l'autore illustra i contenuti della compilazione statutaria veneta facendo tesoro degli insegnamenti ricavati appunto dallo studio dell'opera di Domat. Nella prefazione del suo lavoro il giurista enuncia le tre qualità essenziali che dovrebbero guidare la penna di tutti gli scrittori legali: il metodo, la chiarezza espositiva e l'esattezza. L'esattezza in particolare costa non poca fatica al Nostro, che affrontando il sistema normativo della Repubblica deve «procedere a tastoni» facendosi strada in un coacervo di leggi e provvedimenti normativi in cui non è affatto facile districarsi. Occorre infatti:

«distinguere particolarmente le disposizioni che sono figlie delle circostanze, delle quali ve n'ha parecchie e che dovrebbero piuttosto chiamare proclami che leggi; additare le cadute in disuso o perché non più adatte alle presenti nostre costumanze o perché espressamente abolite; accennare le antiquate, le oscure e le implicanti tra se e svilupparne lo spirito; esporre le derogate in quella parte in cui sono ancora in vigore; distribuirle nelle loro rispettive classi di modo che formino un tutto unito»<sup>125</sup>

Prendendo le distanze dagli autori che lo hanno preceduto<sup>126</sup>, l'autore intraprende un percorso tortuoso consapevole di

---

<sup>125</sup> *Le leggi civili nel loro ordine naturale. Opera del Signor Domat, prima edizione veneta eseguita sulla traduzione di Napoli rettificata in vari luoghi dal Dottor Giuseppe Andrea Zuliani. Aggiuntavi una di lui Analisi sulle leggi civili dello statuto veneto*, I, Venezia, 1793, p. V.

<sup>126</sup> Nella prima nota della prefazione si legge «[...] debbo avvertire i giovani forensi che bene si guardino nell'interpretazione delle venete leggi di attenersi alle opinioni degli spositori che corrono comunemente per le mani di tutti, gli *Elementi* del Suzzi, la *Concordanza del diritto romano col veneto*, il

cimentarsi in un lavoro caratterizzato da un notevole livello di complessità. Prima di addentrarsi in un'analisi minuziosa e dettagliata delle leggi venete, il giurista non può esimersi da una riflessione preliminare sulle fonti del diritto nei territori dell'entroterra. A tal proposito anche Zuliani si interroga sul significato dell'espressione *ius commune* contenuta in vari statuti delle città di Terraferma: a suo avviso, il rinvio deve essere inteso al diritto giustiniano, visto che molto spesso questi statuti, redatti prima della dedizione al governo veneziano, non sono altro che «modificazioni del diritto romano frammiste a costumanze longobarde». L'autore peraltro è consapevole di esprimere un orientamento minoritario: nella letteratura giuridica recente, infatti, prevale ormai l'opinione contraria, di cui si è fatto portavoce Marco Ferro nel suo *Dizionario*<sup>127</sup>.

Nell'ultimo scorcio di vita della Repubblica, dunque, il rapporto tra Venezia e il diritto romano continua ad essere oggetto di vivace dibattito tra i giuristi: pur nella profonda diversità di approcci e punti di vista, quasi tutti gli autori, con poche ancorché significative eccezioni, abbandonano i toni enfatici del passato e riconoscono l'indiscusso valore dottrinale della tradizione romanistica, con la quale è necessario instaurare un dialogo proficuo e fecondo. Ciò nonostante, la manualistica veneta di fine Settecento non sembra in grado di generare «una reale istanza di cambiamento» e finisce quindi per produrre risultati poco significativi<sup>128</sup>. Nelle loro opere i giuristi danno voce, in misura più o meno esplicita, ad una profonda esigenza di rinnovamento, che tuttavia è destinata ad infrangersi contro «il frenante piedistallo della persistenza»<sup>129</sup>: negli anni che precedono la caduta della Serenissima il ceto dirigente veneziano non ha la capacità di tradurre le sollecitazioni innovative in riforme tangibili ed il rapporto tra il diritto della

---

moderno trattato intitolato *Elementi di giurisprudenza civile secondo le leggi romane e venete*, ed il *Dizionario* del Ferro, perché senz'accorgersene caderebbero in gravissimi errori». *Ivi*, p. VII.

<sup>127</sup> *Ivi*, pp. 274-275.

<sup>128</sup> L. ROSSETTO, *Zuanelli Antonio*, cit., p. 2094.

<sup>129</sup> E. GARINO, *Il diritto civile*, cit., p. 161.

capitale e la tradizione giuridica radicata nella Terraferma rimane caratterizzato da un marcato dualismo: mentre la dottrina si arrovella e si angustia senza riuscire a venirne a capo, gli operatori riescono a muoversi nel foro con disinvoltura, a riprova della discrasia che spesso sussiste tra riflessioni dottrinali e prassi giudiziarie.

**CLAUDIA PASSARELLA, Venezia e il diritto comune: dall'orgoglio nazionalistico alla ricerca delle concordanze**

Il presente saggio indaga il rapporto tra Venezia ed il diritto comune tra Cinque e Settecento, con particolare riferimento al dibattito dottrinale che si sviluppa nell'ultimo scorcio di vita della Repubblica. Nei secoli dell'età moderna, l'esclusione del valore normativo del diritto romano, che affonda le sue radici nello *Statutum Novum* approvato sotto il dogado di Jacopo Tiepolo, è oggetto di una crescente attenzione da parte dei giuristi di area veneta. In un primo momento si impone un filone di pensiero che rivendica con orgoglio la libertà originaria del diritto di Venezia e la sapienza normativa del legislatore lagunare ed in cui le norme romane vengono considerate alla stregua di un diritto straniero. Nel corso del Settecento, invece, la maggior parte dei giuristi veneti instaura un dialogo sempre più stringente con la tradizione giuridica di matrice romanistica nella misura in cui in essa si riscontrano i lumi della ragione e i principi dell'equità naturale.

**Parole chiave:** Repubblica di Venezia, Terraferma veneta, legislazione veneziana, diritto comune, XVII-XVIII secolo.

**CLAUDIA PASSARELLA, Venice and the *ius commune*. From a nationalistic pride to a research for similarities**

The present article focuses on the relation between Venice and the *ius commune* in the XVI-XVIII centuries, with particular reference to the doctrinal debate in the period preceding the fall of the Republic. In modern times, the exclusion of the normative value of Roman law – which has its roots in the *Statutum Novum* approved in September 1242 under the doge Jacopo Tiepolo – is the subject of a growing attention by Venetian jurists. At first, some authors claim the original freedom of the Venetian law and the legislative wisdom of the Venetian government: in such a context, Roman laws are considered as foreign rules. The doctrinal debate during the XVIII century, by contrast, is characterized by an increasingly close dialogue with the legal tradition of Roman law to the extent that those laws reflect the light of reason and the principles of natural justice.

**Key words:** Republic of Venice, Venetian mainland, Venetian law, *ius commune*, XVII-XVIII centuries.

# ARCHIVIO GIURIDICO *Filippo Serafini*

Periodico Fondato nel 1868

*Pubblicazione trimestrale*

Caratteristica dell'*Archivio giuridico* è stata, sin dall'inizio, quella di essere visto in Italia e all'estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La Rivista adotta la procedura di revisione *double-blind peer review*.

I contributi pubblicati sono indicizzati nelle seguenti banche dati nazionali ed internazionali: Articoli italiani di periodici accademici (AIDA); Catalogo italiano dei Periodici (ACNP); DoGi Dottrina Giuridica; ESSPER Associazione periodici italiani di economia, scienze social e storia; Google Scholar; IBZ online International bibliography of periodical literature in the humanities and social sciences.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, estratto degli articoli in formato pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli 'estratti', a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: **info@mucchieditore.it**.

**Recensioni e segnalazioni bibliografiche:** gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell'*Archivio giuridico Filippo Serafini*. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Direzione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.